

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7433	27 settembre 2017	ISTITUZIONI
Concerne		

Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) – Abrogazione della legge e inserimento dei suoi disposti nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è fra le leggi più datate del Cantone. Più volte modificata, nella sua impostazione fondamentale essa risale infatti al 1907.

Questa legge fu il risultato dell’esigenza recepita dal Legislatore d’inizio ‘900 di codificare una modalità di gestire la cosa pubblica già ben presente nell’allora realtà, tuttavia non ancora prevista dall’allora legislazione comunale; ciò con l’obiettivo di garantire indistintamente ai cittadini la messa a disposizione di servizi reputati primari.

Eloquenti i seguenti passaggi del Rapporto commissionale del novembre 1906¹ sul Messaggio governativo del novembre 1904:

“ ... omissis ... E vedemmo infatti anche sotto l’impero di una legge che pur non l’avrebbe consentito, i maggiori fra i nostri Comuni assumersi direttamente la fornitura dell’acqua potabile e quella della luce elettrica, la macellazione delle carni, l’esercizio di strade ferrate, imprese tutte aventi carattere prevalentemente industriale, nel medesimo tempo che rispondono ad un pubblico bisogno.”

v. pag. 236 Rapporto citato

“ ... omissis ... Cosicché come ben a ragione rileva il Consiglio di Stato nel suo messaggio, trattasi oggi di determinare la consistenza giuridica di un fenomeno già attuato nella pratica e di elaborare uno speciale decreto legislativo che, seguendo gli evoluti concetti politici, economici e sociali, che già ne determinarono la pratica effettuazione, la rendano consona al diritto positivo e pertanto giuridicamente possibile, ...omissis ...”

v. pag. 238 Rapporto citato

Con la legge del 1907 è stata quindi formalmente riconosciuta ai Comuni la facoltà di sostituirsi, con un intervento più organico, all’iniziativa privata nell’esercizio di talune aziende ma di preminente interesse pubblico.

¹ Messaggio governativo N. 20 accompagnante il progetto di legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 9 novembre 1904 e Rapporto commissionale del novembre 1906, in Verbalì del Gran Consiglio sessione ordinaria autunnale 1906.

La legge del 1907 ha avuto pertanto l'obiettivo di conferire formalmente al Comune, per una riconosciuta e condivisa questione di opportunità, il potere di assumere la titolarità di servizi e attività allora aventi carattere prevalentemente industriale, caratterizzati da una chiara utilità per la collettività locale. Con la loro assunzione il Comune si sostituiva all'economia privata. Ciò è sembrato ai tempi rispondere appieno ai bisogni e alle idee di un moderno Stato democratico.

Per oltre un secolo la gestione comunale di servizi pubblici in base alla Legge del 1907 ha risposto alle aspettative del Legislatore che l'aveva codificata, dando risposte adeguate ai bisogni concreti della cittadinanza. Si pensi per esempio alle varie aziende municipalizzate attive nel nostro Cantone che tuttora garantiscono e assicurano la fornitura di servizi primari quali l'acqua potabile.

Si può quindi dire che la LMSP ha pienamente centrato l'obiettivo iniziale, e meglio:

“ ... omissis ... Fra le molte leggi inutili o quantomeno decorative di cui si adorna il nostro diritto cantonale, la presente dovrebbe da tutti i gruppi parlamentari essere accettata siccome necessaria; richiesta a sanzionare ed a disciplinare un fenomeno ormai ridotto in pratica, varrà a grandemente favorire lo sviluppo della vita dei nostri Comuni, la cui attività trovarsi oggi rinserrata da una legge che non vi provvede, non potendo certo prevedere quel meraviglioso espandersi dell'attività comunale, che ampliato in concetto dei doveri del Comune lo rese produttore nell'interesse politico economico e sociale della comunità ... omissis ...”

v. pag. 246 Rapporto citato

Strumento che ha efficacemente e dignitosamente svolto i suoi compiti per oltre cento anni, la normativa della LMSP merita però oggi di essere adeguatamente aggiornata. Di ciò ci occuperemo in questa sede.

INDICE

I.	CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	4
1.	La necessità di un aggiornamento legislativo della normativa LMSP	4
1.1	Lavori preparatori alla revisione	4
1.2	Costituzione di un Gruppo di lavoro nel dicembre 2014	4
2.	Il Rapporto del Gruppo di lavoro del dicembre 2015	5
3.	La consultazione del 2016	5
3.1	Partecipazione.....	6
3.2	Sintesi delle risposte.....	6
3.3	Bilancio dell'esito della consultazione	10
II.	PROPOSTA DI REVISIONE.....	11
1.	Gli indirizzi generali della proposta di revisione.....	11
2.	La proposta di revisione nel dettaglio.....	12
2.1	Modifiche della Legge organica comunale (LOC)	12
2.1.1	Aziende comunali (finora denominate Aziende municipalizzate).....	12
2.1.2	Concessioni di servizi pubblici	27
2.1.3	Assunzione di servizi pubblici da parte del Comune	39
2.2	Modifiche della Legge di applicazione cantonale della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico 2007 (LA-LAEI).....	41
III.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO.....	49
IV.	CONSEGUENZE PER I COMUNI	49
V.	CONCLUSIONI	50
	DISEGNO DI LEGGE	51

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo un aggiornamento dei disposti ancora attuali della Legge sulla municipalizzazione dei servizi del 19 dicembre 1907 (LMSP), la loro collocazione nella Legge organica comunale (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI). Conseguentemente vi proponiamo l'abrogazione della LMSP.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. La necessità di un aggiornamento legislativo della normativa LMSP

La LMSP è certamente fra le leggi più datate del Cantone.

La stessa non risulta più facilmente leggibile, per la sua struttura (vedi assenza di marginali) e per la sua lingua tipiche delle leggi d'inizio del secolo scorso. La legge è stata del resto più volte emendata puntualmente e ne risente dal profilo formale. Di particolare rilievo sono le modifiche – anche non in tempi lontani (vedi decisione del GC del 4 novembre 2013) - conseguenti all'evoluzione intervenuta nel settore della distribuzione dell'energia elettrica (vedi modifiche degli artt. 2a, 35, 35a, 36, 38, 44, 45, 45a e 45b LMSP).

Diversi disposti della LMSP mantengono tuttavia la loro ragione d'esistere, regolando strumenti ancora d'attualità per il Comune di oggi. È quindi impensabile un semplice esercizio di abrogazione della legge.

Occorre piuttosto riaffrontare nel merito le tematiche ancora attuali che trovano spazio in questa legge e trovar loro un più moderno e consono "abito formale".

Più ragioni di forma e di merito - dopo alcuni tentativi senza esito nei decenni passati - spingono quindi ad intraprendere una revisione ad ampio raggio della normativa contenuta nella LMSP.

1.1 Lavori preparatori alla revisione

La Sezione degli enti locali (SEL) nella primavera 2014 ha svolto una pre-consultazione interpellando i Municipi. La medesima era volta a chiarire le loro aspettative in merito ad una possibile revisione della LMSP. 101 Comuni hanno partecipato alla consultazione (75% dei Comuni).

I dati emersi dalla pre-consultazione sono riassunti nel *Rapporto d'indirizzo - Revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP), SEL, ottobre 2014 e nei relativi allegati.*

Le aspettative risultate da questa prima consultazione andavano nel senso di mantenere un'organizzazione dei servizi tramite Aziende municipalizzate (o più in generale tramite enti non autonomi interni al Comune), ritenendo che questa forma rispondesse a bisogni insiti nella prestazione di servizi di primario interesse collettivo.

1.2 Costituzione di un Gruppo di lavoro nel dicembre 2014

Preso atto dell'esito della pre-consultazione, con risoluzione governativa n. 5966 del 23 dicembre 2014 il Governo ha costituito un Gruppo di lavoro coordinato dalla Sezione degli enti locali con l'incarico di proporre entro il 31 dicembre 2015 al Dipartimento delle

istituzioni un progetto di revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

La risoluzione governativa prevedeva la successiva consultazione sul progetto di revisione, coinvolgendo la Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, con l'obiettivo finale di presentare un Messaggio governativo al Gran Consiglio entro il 2016/2017.

2. Il Rapporto del Gruppo di lavoro del dicembre 2015

Il Gruppo di lavoro nel dicembre 2015, in ossequio al mandato ricevuto, ha rassegnato il *Rapporto del Gruppo di lavoro, Revisione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907*, corredato da diversi documenti di lavoro.

Questi in sintesi gli indirizzi della proposta del Gruppo di lavoro:

- **abrogazione dell'attuale Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici;**
- inserimento degli articoli della LMSP ancora attuali e con i dovuti adeguamenti nelle leggi speciali, e meglio:
 - nella **Legge organica comunale (LOC)**: gli articoli concernenti le Aziende (denominate "Aziende comunali"), l'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune e lo strumento della concessione.
 - nella **Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)**: le norme oggi nella LMSP concernenti il settore della distribuzione dell'energia elettrica.

La proposta del Gruppo di lavoro rispondeva in larga parte alle aspettative emerse dalla pre-consultazione del 2014.

Il presente messaggio governativo - anche alla luce delle risultanze della successiva consultazione del 2016 di cui al punto seguente - segue in larghissima parte la proposta del Gruppo di lavoro.

3. La consultazione del 2016

Con risoluzione del 13 gennaio 2016 il Consiglio di Stato, preso atto del Rapporto del Gruppo di lavoro, ha incaricato il Dipartimento delle istituzioni di avviare una procedura di consultazione dei Comuni e delle loro Aziende, per il tramite della Sezione degli enti locali. Previa informazione della Piattaforma di dialogo Cantone/Comuni, la proposta suggerita dal Gruppo di lavoro è stata posta in consultazione da marzo 2016 a settembre 2016. Sono stati interpellati, per il tramite di un questionario:

- i Comuni e le loro Aziende municipalizzate
- le Società concessionarie di servizi pubblici (Aziende Industriali di Lugano SA – AIL SA), AGE Chiasso SA, Azienda Elettrica di Massagno (AEM) SA, Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Cooperativa Elettrica di Faido (CEF), Metanord SA. Le Aziende sono state in particolare interpellate per gli aspetti attinenti alle concessione e alle proposte di modifica della LA-LAEI.

Gli elementi essenziali emersi dalla consultazione sono evidenziati qui di seguito.

3.1 Partecipazione

Alla consultazione hanno partecipato:

- **77 Comuni** (54% dei Comuni). 53 non hanno quindi risposto. Di rilievo il fatto che fra i Comuni partecipanti vi sono quelli con le più importanti Aziende oggi organizzate secondo la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (Airolo, Ascona, Bellinzona, Mendrisio², Stabio);
- **4 Società concessionarie di servizi pubblici;**
- l'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT).

3.2 Sintesi delle risposte

Le domande del questionario si suddividono per tema: Aziende comunali³, Concessioni di servizi pubblici, Disposti sull'approvvigionamento elettrico.

Qui di seguito in sintesi le risultanze della consultazione per tema.

In generale si può affermare che Comuni e Società concessionarie condividono l'impostazione di fondo della revisione, ovvero l'abrogazione dell'attuale Legge sulla municipalizzazione sui servizi pubblici e l'integrazione dei suoi disposti ancora attuali nelle rispettive leggi di pertinenza settoriale: la LOC e la LA-LAEI.

Si rileva che pure l'Associazione dei Comuni ticinesi (ACT) è concorde con la proposta di revisione, tenuto conto dei suoi contenuti e dell'iter (con ampio coinvolgimento di tutti gli attori) che ha portato alla stessa.

Aziende comunali

Nei Comuni che hanno risposto alla consultazione risultano esservi 49 Aziende oggi organizzate secondo la LMSP.

Le Aziende municipalizzate più ricorrenti in questi Comuni⁴ sono:

- Aziende per la gestione dell'approvvigionamento idrico: in 40 Comuni
- Aziende per la gestione dell'approvvigionamento elettrico: in 7 Comuni
- Aziende per l'approvvigionamento del gas: in 2 Comuni
- Altre (porto, telecomunicazioni, case a pigione moderata, case anziani, servizio dentista): in 3 Comuni.

Il tipo di Azienda più presente concerne quindi l'approvvigionamento idrico.

² A Mendrisio il 5 marzo 2017 la cittadinanza locale - adita con una domanda di referendum – non ha confermato la risoluzione del Consiglio comunale del 7 novembre 2016 di trasformazione dell'Azienda municipalizzata in SA.

³ Si tratta delle Aziende finora denominate con il termine di **Aziende municipalizzate**; la proposta di revisione del presente Messaggio le denomina **Aziende comunali**.

⁴ Numero non indicativo del totale delle Aziende municipalizzate sul territorio cantonale, visto che non tutti i Comuni hanno partecipato alla consultazione.

Le risposte alle domande sono commentate qui sotto.

D1

Mantenimento della facoltà per il Comune di gestire uno o più settori/servizi, organizzativamente e contabilmente, in modo separato, attraverso un'Azienda comunale, giuridicamente istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica

È in larghissima parte condiviso il mantenimento della possibilità per i Comuni di gestire uno o più settori/servizi - organizzativamente e contabilmente in modo separato - attraverso un'Azienda comunale, che giuridicamente è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica. Fra questi vi sono i Comuni con le più importanti Aziende (Airolo, Ascona, Bellinzona, Mendrisio e Stabio).

Fra le osservazioni, si sottolinea però la necessità di poter anche operare attraverso altri strumenti giuridici. In particolare il Comune deve poter delegare a soggetti esterni con personalità giuridica propria tramite mandati di prestazione (SA, Enti autonomi di diritto comunale) la gestione delle attività oggi organizzate con Aziende municipalizzate.

Per quanto attiene al settore del gas, si prospetterebbe poi una liberalizzazione, al pari di quella in corso per il mercato elettrico; in questo contesto un'Azienda che non ha personalità giuridica difficilmente potrebbe continuare ad esistere, poiché non possiede il dinamismo necessario per intervenire nel mercato (Bellinzona, Mendrisio, Lugano, Personico).

Altri Comuni sottolineano di aver optato in questi anni per integrare le Aziende nell'amministrazione comunale (Gambarogno).

Per alcuni servizi di interesse pubblico si sottolinea infine la necessità di operare con una gestione a livello regionale tramite un ente sovracomunale; le procedure non devono essere un ostacolo per lo svolgimento del compito; ciò che la proposta di revisione garantirebbe (Locarno).

D2

Condivisione della seguente impostazione organizzativa delle Aziende:

- **competenze decisionali fondamentali (vedi approvazione investimenti e conti) al Legislativo comunale;**
- **competenze esecutive al Municipio;**
- **abolizione della Commissione di revisione; compiti demandati alla Commissione della gestione;**
- **via Regolamento delle Aziende, facoltà di costituire una Commissione amministratrice con funzioni prettamente esecutive, subordinata al Municipio; composizione, funzionamento e competenze demandate al Regolamento delle Aziende, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni minime (artt. 82, 83, 100, 101 e 104 LOC);**
- **i dipendenti integrati nelle Aziende sono dipendenti comunali a tutti gli effetti;**
- **per il resto organizzazione delle Aziende demandata al Regolamento delle Aziende.**

È pressoché unanimamente condivisa un'impostazione organizzativa delle Aziende nel senso esposto.

Nelle osservazioni è formulata la richiesta di rendere obbligatorio un organo di revisione esterno per il settore delle Aziende (Arbedo-Castione).

Per quanto attiene alla Commissione amministratrice si sottolinea l'importanza che vi possano essere nominati anche membri di altri Comuni; ciò sarebbe a maggior ragione utile quando vi sono convenzioni con altri Comuni (Locarno).

D3

Condivisione di deleghe operative agli organi e ai funzionari delle Aziende così impostate:

- **facoltà di delega a Commissione amministratrice/Direzione/funzionari delle Aziende di competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente in base all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC; contenuti e i limiti delle deleghe da stabilire nel Regolamento comunale;**
- **facoltà di subdelega - entro i limiti dell'art. 13 cpv. 2 LOC e del Regolamento comunale - di spese d'investimento dal Municipio a funzionari delle Aziende e alla Commissione amministratrice per investimenti, opere pubbliche, beni comunali e cause civili.**

Sono largamente condivise le possibilità di delega operativa agli organi e ai funzionari delle Aziende così impostate.

È inoltre vista positivamente la facoltà di poter operare da parte delle Aziende tramite lo strumento del credito quadro (Biasca).

D4

Condivisione di questi criteri di gestione finanziaria delle Aziende comunali:

- **tenuta di una contabilità separata secondo i disposti del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RgfC), riservate leggi e direttive settoriali;**
- **finanziamento tramite Comune, al quale l'Azienda corrisponde un interesse sul capitale;**
- **per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. RgfC stabilisce principi, eccezioni e criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale (per quest'ultimo spazio di manovra nel Regolamento delle Aziende).**

I Municipi si esprimono favorevolmente in merito.

È tuttavia posto l'accento sulla necessità di potersi scostare dalle norme contabili del RgfC a favore di un modello contabile più indicato nel settore dell'approvvigionamento idrico (Lugano).

Per le Aziende che gestiscono settori particolari devono poi valere le regole e le direttive settoriali (Mendrisio).

Concessioni di servizi pubblici

Le risposte alle due domande in consultazione sono riassumibili come segue.

D1

Condivisione dei contenuti obbligatori delle concessioni previsti nel progetto di modifica sottoposto in consultazione; inoltre di una competenza decisionale, a maggioranza qualificata, del Legislativo comunale su adozione, modifica e rinnovo della concessione (risoluzione del Legislativo referendabile e da approvare dal Consiglio di Stato).

I Comuni non mettono sostanzialmente in discussione i contenuti previsti all'art. 193f del progetto in consultazione e le modalità procedurali ivi previste. Vi sono però queste osservazioni puntuali:

- non avrebbe senso che la decisione del Legislativo di adozione di una concessione sia referendabile; vi deve essere la presunzione di una sufficiente trattazione, dal profilo tecnico e politico, dal parte del Legislativo (Mendrisio);
- ci si interroga sulla necessità di una maggioranza qualificata per l'approvazione degli atti di concessione da parte del Legislativo (Minusio).

Le **società concessionarie** interpellate formulano questa osservazione:

- dovrebbe essere sufficiente la maggioranza semplice per l'approvazione degli atti di concessione da parte del Legislativo (Age Chiasso SA, SES SA, AIL SA).

D2

Condivisione della sola facoltà (e non di un obbligo) di assumere il servizio alla scadenza della concessione, se la medesima non è rinnovata. La concessione dovrà regolare le conseguenze qualora il Comune non procede al riscatto delle infrastrutture; l'obbligo di riscatto potrà essere previsto dalle parti nella concessione. Il valore del riscatto è calcolato sulla base del valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto.

La facoltà, ma non l'obbligo per i Comuni, di assumere il servizio alla scadenza della concessione, rispettivamente il calcolo del valore del riscatto sulla base del valore reale e reperibile dei beni al momento dello stesso, sono sostanzialmente condivisi dai Comuni. Essi formulano tuttavia osservazioni sul calcolo dell'indennità di riscatto delle reti e sugli obblighi comunali in merito:

- per le reti elettriche si propone che il valore del riscatto sia fissato in base al valore EICom (Airolo, Bellinzona, Minusio);
- andrebbe preservata la facoltà di fissare il valore di riscatto in anticipo, ancorandolo all'atto di concessione indipendentemente dal valore reale e reperibile al momento della scadenza (Gambarogno);
- il valore di riscatto dovrebbe essere calcolato sulla base del valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto e dovrebbe corrispondere al valore residuo a bilancio, onde evitare rivalutazioni che condurrebbero ad un doppio ammortamento a sfavore degli utenti (Lugano);
- con l'abolizione dell'obbligo di riscatto il titolare della concessione sarebbe confrontato con un rischio accresciuto; ne conseguirebbe che le tariffe applicate dovrebbero considerare anche il rischio aziendale (Lugano);
- per le reti elettriche, del gas e dell'acqua potabile il valore di riscatto dovrebbe essere valido per i rispettivi regolatori, poiché è su quella base di valori che vengono anche definite le tariffe di rete. Così facendo alla chiusura dei conti di ogni anno è noto il valore oggettivo delle reti per ogni comprensorio aziendale. Per il gas al momento non è in vigore una legge federale ma la stessa è in fase di preparazione e già si sa che per quanto riguarda le reti si andrà nella direzione simile a quella già fatta propria dal mondo delle reti elettriche (Mendrisio).

Le **Società destinatarie di concessione** osservano:

- se dovesse cadere l'obbligo di riscatto da parte del Comune alla scadenza della concessione, l'Azienda sarebbe confrontata con un rischio maggiore. Sarebbe conseguentemente necessario prevedere un aumento delle tariffe, comprendendo un relativo premio di rischio (Metanord SA, AIL SA); occorrerebbe quindi evitare la conseguenza estrema data dall'eventualità che un Comune non riscatti la concessione perché non ne ha l'obbligo, e cioè che il servizio pubblico oggetto della concessione venga abbandonato (Age Chiasso SA);
- il valore di riscatto non dovrebbe essere calcolato solo sulla base del valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto, ma considerando altre variabili (Metanord SA);
- per quanto riguarda la rete elettrica dovrebbe divenire prassi comune che il valore di riscatto corrisponda al valore calcolato secondo i disposti della Commissione federale dell'elettricità (EICom) per la determinazione delle tariffe di transito. In futuro dovrebbe essere applicata una prassi analoga anche per le reti del gas, qualora venisse istituito un organo di controllo con funzioni simili alla EICom, ma rivolto alla sorveglianza del mercato del gas (Age Chiasso SA, AIL SA, Metanord SA).

Disposti sull'approvvigionamento elettrico

Le risposte alla domanda sono così riassumibili.

D1

Condivisione della ripresa nei disposti della LA-LAEI della facoltà di riscatto della rete e delle infrastrutture di distribuzione (oggi prevista dalla LMSP), a determinate condizioni (preavviso di due anni e previo consenso del Consiglio di Stato); inoltre della fissazione

nella LA-LAEI di un obbligo di riscatto per il Comune nel caso in cui il gestore di rete non volesse più garantire il servizio.

La ripresa nei disposti della LA-LAEI della facoltà di riscatto della rete e delle infrastrutture di distribuzione (oggi prevista dalla LMSP), a determinate condizioni (preavviso di due anni e previo consenso del Consiglio di Stato), non suscita come tale particolari obiezioni fra i **Comuni e le Società concessionarie**.

Vi sono per contro perplessità nella fissazione nella LA-LAEI di un obbligo di riscatto per il Comune nel caso in cui il gestore di rete non volesse più garantire il servizio.

Diverse osservazioni concernono inoltre il valore di riscatto delle reti, e meglio:

- non si condivide la fissazione nella LA-LAEI dell'obbligo di riscatto per il Comune nel caso in cui il gestore di rete non volesse più garantire il servizio. Se così fosse un gestore di rete potrebbe rinunciare alle reti più onerose a favore di quelle più redditizie, mentre (piccoli) enti locali potrebbero ritrovarsi vaste e obsolete reti di distribuzione da gestire (Airolo).
- Il Consiglio di Stato dovrebbe poter obbligare il gestore di rete a garantire il servizio primario fino a quando non subentra un nuovo attore del settore energetico. Infatti, la maggior parte dei Comuni non hanno conoscenze e strutture tecniche adeguate; si vedrebbero pertanto obbligati a delegare a terzi con possibili sgraditi risvolti economici per utenti finali e Comune (Gambarogno).
- Occorre tener presente quanto indicato nel messaggio n. 6249 dell'8.7.2009 sulla LA-LAEI (pagg. 12 e 13); sarebbe quindi opportuno evidenziare nel messaggio di revisione che il consenso al riscatto da parte del Governo dovrà fondarsi non solo su considerazioni di ordine tecnico, ma anche di ordine economico. Dovrà inoltre essere sottolineata la necessità di evitare l'aumento dei costi del sistema elettrico ticinese, puntando su una razionalizzazione del settore ed evitando la creazione di nuove aziende locali, in particolare di distribuzione, che genererebbero ulteriori inutili costi al sistema (Lugano, Muralto).
- Con l'entrata in vigore della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico LAEI nel 2008, si è fatta strada una nuova modalità di calcolo del valore delle reti, definita a livello nazionale da Elcoml. La medesima serve in particolare a tutte le aziende elettriche per stabilire il valore delle proprie reti sulla base del quale vengono poi fissate annualmente le tariffe di rete. Si propone quindi di formulare il nuovo art. 13c LA-LAEI, nel senso di stabilire direttamente nel medesimo che l'indennità di riscatto deve corrispondere al valore Elcom calcolato dal gestore di rete e comunicato ufficialmente alla Commissione federale dell'elettricità (Elcom) per la rete in questione (Bellinzona, Biasca, Minusio, Losone, SES SA, AIL SA).
- Non si vede perché il Consiglio di Stato debba dare il consenso ad un riscatto di reti; esso dovrebbe unicamente correggere il RLA-LAEI che descrive i comprensori di rete (Mendrisio, Ronco s/Ascona); il consenso al riscatto da parte del Consiglio di Stato dovrebbe basarsi non soltanto su indicazioni di ordine tecnico, ma pure su considerazioni di natura economica (Minusio).
- Il Governo, nel caso di progetto di aggregazione comunale, dovrebbe sempre richiedere l'inclusione nel progetto della risistemazione dei comprensori di rete se i Comuni che si aggregano sono gestiti da Aziende diverse; un Comune non dovrebbe poter avere comprensori di rete appartenenti a diverse Aziende in quanto poi gli utenti dello stesso Comune sono chiamati a pagare tariffe diverse (Mendrisio).

3.3 Bilancio dell'esito della consultazione

In sintesi l'esito della consultazione può essere riassunto in questi termini:

- **Tema Aziende comunali**

Il modello di Azienda suggerito nella proposta messa in consultazione è **in larghissima parte condiviso** dai Comuni, che evidenziano comunque la necessità di poter operare anche attraverso altri strumenti giuridici con personalità giuridica propria ed esterni al Comune (vedi in particolare SA e Enti autonomi), se del caso di valenza regionale; ciò

soprattutto nei settori ove occorre intervenire nel mercato nazionale e internazionale (vedi gas).

Le puntuali osservazioni (vedi su obbligo di un organo di revisione esterno, estensione della composizione della Commissione amministratrice, regole contabili settoriali) concernono aspetti non cruciali; sui medesimi si ritornerà nella parte seguente.

- **Concessioni**

Comuni e Aziende non mettono sostanzialmente in discussione impostazione e contenuti dei disposti messi in consultazione. Vi sono da una parte osservazioni puntuali su qualche aspetto procedurale. Dall'altra, come prevedibile, gli aspetti della proposta più "critici" su cui Comuni e Aziende formulano osservazioni sono il fatto che non vi sia un obbligo da parte dei Comuni di assumere il servizio alla scadenza della concessione, rispettivamente i parametri per il calcolo del valore del riscatto.

- **Disposti sull'approvvigionamento elettrico**

La ripresa nei disposti della LA-LAEI relativi alla facoltà di riscatto della rete e delle infrastrutture di distribuzione a determinate condizioni non suscita particolari obiezioni fra i Comuni e le Società interpellate.

Sollewa invece qualche perplessità la ripresa nella LA-LAEI di un obbligo di riscatto per il Comune nel caso in cui il gestore di rete non volesse più garantire il servizio. Diverse osservazioni concernono poi l'indennità di riscatto delle reti, che si suggerisce debba corrispondere al valore Elcom calcolato dal gestore di rete e comunicato ufficialmente alla Commissione federale dell'elettricità (Elcom) per la rete in questione.

Si può quindi affermare che il bilancio definitivo della consultazione è positivo. La proposta messa in consultazione ha raccolto in buona parte l'adesione degli interpellati. Sui punti oggetto di osservazioni si ritornerà puntualmente nella parte seguente.

II. PROPOSTA DI REVISIONE

1. Gli indirizzi generali della proposta di revisione

Gli elementi caratterizzanti la proposta di revisione sono i seguenti:

- **abrogazione** dell'attuale Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici;
 - **inserimento** degli articoli della LMSP ancora attuali e con i dovuti adeguamenti nelle rispettive leggi speciali, e meglio:
 - **nella Legge organica comunale (LOC)** - Nel Titolo VII LOC si propone di collocare, in due distinti "pacchetti", gli articoli concernenti:
 - le Aziende municipalizzate (denominate Aziende comunali) - **n. art. 192b LOC e segg. e n. art. 217 LOC⁵, inoltre correlate modifiche agli artt. 9, 13, 91, 110, 157, 164a LOC, 171c;**
 - l'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune - **n. art. 192a LOC e correlate modifiche agli artt. 13, 61, 75 e 76 LOC;**
 - lo strumento giuridico della concessione - **n. art. 193f e segg. LOC e n. art. 217 LOC.**
- In parallelo si propone un aggiornamento di correlati articoli della LOC, posizionati in altri titoli (**n. artt. 13, 31, 61, 75, 76 LOC**);

⁵ Con l'indicazione n. art. ... LOC s'intende: nuovo articolo proposto con il presente messaggio.

- o **nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)** - Si propone di inserire in questa legge le norme oggi contenute nella LMSP concernenti il settore della distribuzione dell'energia elettrica - vedi n. art. 13a, 13b, 13c, 17 e 22 LA-LAEI.

2. La proposta di revisione nel dettaglio

2.1 Modifiche della Legge organica comunale (LOC)

2.1.1 Aziende comunali (finora denominate Aziende municipalizzate)

Considerazioni generali

In un **nuovo Capitolo II del Titolo VII** della LOC si propone di inserire **4 nuovi articoli (n. art. 192b – art. 192e LOC)** che regolano le **Aziende comunali**.

Tramite i medesimi:

- si conferma la possibilità di gestire uno o più settori/servizi, organizzativamente e contabilmente, in modo separato rispetto agli altri rami dell'amministrazione comunale; attraverso un soggetto denominato **Azienda comunale** e non più Azienda municipalizzata, in quanto quest'ultimo è termine ormai desueto⁶.

La sua natura giuridica corrisponde a quella delle odierne Aziende municipalizzate. Infatti, il soggetto "separato" è un'unità amministrativa, giuridicamente considerabile quale istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica propria.

vedi n. art. 192b LOC

- L'Azienda avrà come ora una (limitata) autonomia gestionale, ma sarà chiaramente inserita nell'amministrazione comunale.
- La scelta di procedere o meno con la costituzione o il mantenimento di un'Azienda comunale sarà potestativa. Cade quindi lo stretto vincolo dell'attuale art. 2 LMSP di gestire in modo distinto i servizi pubblici municipalizzati. Il piano contabile nei Comuni permette peraltro di gestire contabilmente i vari servizi in modo distinto, così da consentire una corretta applicazione del principio di causalità nell'imposizione di tasse d'uso. Ciò corrisponde peraltro a quanto già successo nella realtà comunale: alcuni Comuni già ora hanno deciso di integrare nell'amministrazione comunale servizi tradizionalmente gestiti tramite aziende municipalizzate quali la distribuzione di acqua potabile.
Come oggi, vi è da presumere che il settore maggiormente gestito da Aziende municipalizzate sarà quello dell'approvvigionamento idrico.
- Si tratterà (come oggi) di un modo di gestione attraverso cui il Comune - pur con separazione contabile e organizzativa dagli altri rami dell'amministrazione - **amministra al suo interno uno o più servizi comunali**.
Tale modalità - unitamente alla gestione diretta - si distingue dalle forme mediante le quali il Comune ricorre ad un soggetto autonomo esterno per lo svolgimento di compiti, ovvero esternalizza i medesimi. **Le stesse saranno permesse anche in futuro e non vengono intaccate dalla proposta del presente messaggio**.
In sede di consultazione è stata del resto sottolineata la necessità per il Comune di poter delegare (nelle dovute forme di legge) a soggetti esterni con personalità giuridica (SA, Enti autonomi di diritto comunale) la gestione delle attività oggi organizzate con

⁶ A prescindere dalle modifiche di contenuto del presente messaggio, sono conseguentemente aggiornati con la nuova terminologia (**Azienda comunale**) tutti gli articoli della LOC che portano oggi la denominazione di Azienda municipalizzata (artt. 13 cpv. 1 let. c, 16, 110, 136, 152 LOC).

Aziende municipalizzate. Per quanto attiene al settore del gas, alcuni Comuni sottolineano addirittura che un'Azienda senza personalità giuridica difficilmente potrebbe continuare ad esistere, poiché non possiede il dinamismo necessario per intervenire sul mercato.

Si ricorda che la base legale fondamentale per l'agire del Comune attraverso soggetti esterni all'amministrazione è costituita dall'art.193 LOC⁷. Non occorre a questo proposito pensare al solo ricorrere a organismi di diritto privato. Ne siamo infatti in presenza anche quando, attraverso la forma più classica e tradizionale della collaborazione - la convenzione di diritto pubblico (art. 193a LOC) - il Comune delega ad un altro Comune (Comune sede) lo svolgimento di un compito. Ne siamo parimenti in presenza quando più Comuni per lo svolgimento di un compito costituiscono un Consorzio di Comuni in base alla Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, rispettivamente un Comune ricorre a un Ente autonomo di diritto comunale ai sensi dell'art. 193c e segg. LOC.

In parallelo all'agire attraverso soggetti di diritto pubblico, vi è poi l'operare sul piano del diritto privato, attraverso organismi quali Associazioni, Società anonime, Cooperative, Fondazioni, a cui i Comuni ricorrono da decenni. Essi possono partecipare a tali organismi direttamente o esserne promotori, rispettivamente assegnare loro compiti tramite mandati di prestazione o concessioni.

Lo schema seguente riassume le possibili alternative per lo svolgimento di compiti pubblici attraverso modalità e forme di diritto pubblico o di diritto privato:

Svolgimento interno al Comune		Svolgimento attraverso soggetti esterni⁸	
Amministrazione comunale	Istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica propria <ul style="list-style-type: none"> • odierne Aziende municipalizzate • future Aziende comunali 	Enti pubblici <ul style="list-style-type: none"> • altri Comuni • Consorzi di Comuni secondo la Legge sul consorzio dei Comuni • Consorzi secondo la Legge sui Consorzi del 1913 • Patriziati • Enti di diritto pubblico comunale secondo gli artt. 193c e segg. LOC 	Soggetti privati <ul style="list-style-type: none"> • Società Anonime (art. 620 e segg. CO) • Cooperative (art. 828 e segg. CO) • Associazioni (art. 60 e segg. CCS) • Fondazioni (art. 80 e segg. CCS)

⁷ cfr. in merito Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 e Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008.

⁸ L'assegnazione del compito può puntualmente avvenire tramite convenzioni, mandati di prestazione, concessioni e/o attraverso la partecipazione del Comune al soggetto come socio (per le corporazioni) o come promotore (per le fondazioni) sulla base di precise norme statutarie.

La proposta di revisione

Gli elementi caratterizzanti della proposta sono:

- **Organizzazione delle Aziende comunali**

L'organizzazione delle Aziende è in gran parte demandata al diritto comunale, e meglio al Regolamento delle Aziende, ritenuti però questi punti vincolanti:

- le competenze decisionali fondamentali (vedi approvazione investimenti e conti) sono **come ora** di spettanza del Legislativo comunale
n. art. 192c LOC
- le competenze esecutive fondamentali sono **come ora** di pertinenza del Municipio
n. art. 192c LOC
- **di nuovo** si prevede **l'abolizione della Commissione di revisione**; come già succede nella maggior parte dei Comuni che ricorrono ad Aziende, i suoi compiti saranno demandati alla Commissione della gestione secondo l'usuale trafila LOC, supportata dall'organo di controllo esterno come all'art. 171a LOC.
- attraverso il Regolamento delle Aziende si dà la facoltà al Comune di costituire una Commissione amministratrice con funzioni prettamente esecutive di supporto al Municipio, ma subordinata al medesimo. La sua composizione, il suo funzionamento e le sue competenze devono essere in larga parte regolate dal Regolamento delle Aziende, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni minime previste dalla LOC (artt. 82, 83, 100, 101, 104 LOC).

Al pari delle Commissioni municipali (art. 91 LOC) è dato per il resto largo spazio al Regolamento delle Aziende per la scelta dei membri della Commissione amministratrice; cadono in particolare gli attuali vincoli dell'art. 12 LMSP; ciò in risposta anche a sollecitazioni emerse in consultazione. Essi potranno quindi ad esempio essere cittadini non necessariamente domiciliati nel Comune: tale facoltà potrà essere particolarmente utile nei casi in cui le Aziende di un Comune sono prestatrici di servizi in altri Comuni e si volesse dare a questi ultimi la possibilità - non si tratta però di un diritto rivendicabile - di partecipazione alla Commissione amministratrice.

n. art. 192c LOC, n. art. 192d LOC; modifica art. 91 LOC

Qui di seguito la panoramica dei nuovi disposti in tema di organizzazione delle Aziende a confronto con gli attuali articoli della LMSP:

LMSP	Proposta nuovi articoli LOC/Modifica articoli LOC *parti nuove o modifica in grassetto
art. 2 I pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente, e in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale. Potranno anche essere organizzati separatamente.	n. art. 192b LOC b) Aziende comunali. Principio. ¹Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

<p>art. 6</p> <p>Gli organi dei servizi municipalizzati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale; - la Municipalità, rispettivamente la Commissione amministratrice; - la Commissione di revisione; - la Direzione. <p>art. 7</p> <p>L'assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale:</p> <p>a) risolve l'assunzione dei pubblici servizi e se questi devono essere amministrati dalla Municipalità o da speciale Commissione mediante organizzazione separata;</p> <p>Gli eventuali ricorsi sul quesito se un determinato servizio possa essere ritenuto di pubblico interesse, e quindi assunto direttamente dal Comune, saranno introdotti e giudicati a norma di legge sulla procedura per le cause amministrative. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva;</p> <p>b) adotta il preventivo per le spese d'esercizio;</p> <p>c) approva il conto consuntivo;</p> <p>d) nomina la commissione di revisione;</p> <p>e) stabilisce gli emolumenti del direttore e degli impiegati;</p> <p>f) adotta il regolamento organico dell'azienda;</p> <p>g) approva i regolamenti.</p> <p>art. 9</p> <p>L'epoca dell'Assemblea per la presentazione del preventivo e consuntivo sarà stabilita dal regolamento organico, nel periodo di tempo in cui avvengono le Assemblee ordinarie.</p> <p>1. Tale presentazione potrà anche aver luogo in occasione di dette Assemblee.</p> <p>2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea del consuntivo dovranno essere depositi presso la Cancelleria municipale, per l'esame da parte dei cittadini, il bilancio, il conto utili e perdite e il rapporto della Commissione di revisione.</p> <p>In quei Comuni ove esiste il Consiglio comunale, i detti atti dovranno venire trasmessi dalla Municipalità allo stesso Consiglio a norma della legge e regolamenti relativi.</p> <p>art. 10</p> <p>Le aziende municipalizzate possono venire affidate alla Municipalità ovvero a una Commissione amministratrice nominata dalla</p>	<p>²Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.</p> <p>n. art. 192c LOC</p> <p>Organizzazione.</p> <p>¹Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.</p> <p>²Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104 LOC.</p> <p>³I dipendenti integrati nell'organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III Capitolo I.</p> <p>⁴È data facoltà di delega secondo agli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti del capoverso 3.</p> <p>n. art. 192d LOC</p> <p>Regolamento delle aziende.</p> <p>¹Il Regolamento delle aziende comunali deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione e il settore di attività dell'azienda - la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze, la retribuzione della commissione amministratrice - le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo 192c. - le tariffe e le tasse applicate all'utenza per i servizi prestati. <p>²Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.</p> <p><u>Articoli correlati</u></p> <p>n. art. 91 cpv. 1 LOC</p>
--	---

<p>Municipalità stessa col sistema del voto limitato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni municipale non potrà votare per un numero superiore ai due terzi dei membri da eleggersi. 2. La responsabilità civile dell'amministrazione rimane tuttavia sempre a carico del Municipio. <p>art. 11</p> <p>I membri di detta Commissione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. La loro nomina è fatta all'entrata in funzione della Municipalità. Eventuali sostituzioni o nomine durante il quadriennio si intendono durature nel periodo in corso. Ai membri della Commissione potrà venire assegnata una congrua retribuzione da fissarsi nel regolamento organico.</p> <p>art. 12</p> <p>Nella Commissione amministratrice dovrà entrare a far parte almeno un membro del Municipio. Possono inoltre farne parte tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell'azienda nei gradi previsti dall'articolo 83 legge organica comunale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le incompatibilità stabilite per i municipali stanno anche per i membri di una stessa Commissione amministratrice. 2. Il presidente della Commissione viene scelto dal Municipio. <p>art. 13</p> <p>La Municipalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti dell'azienda stessa. 1. Per stare in causa dovrà avere ottenuto l'autorizzazione dell'Assemblea rispettivamente del Consiglio comunale, i quali deliberano a semplice maggioranza; b) presenta il preventivo e il consuntivo delle spese; c) nomina dietro concorso, il Direttore e gli impiegati; d) allestisce i regolamenti da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale e approva le tariffe. <ol style="list-style-type: none"> 2. Nelle vertenze dipendenti da istanza per rigetto di opposizione e così pure nelle azioni possessorie o provvisoriale può la Municipalità proporre istanze giudiziarie o accettare la contestazione delle cause promosse contro il Comune senza essere 	<p>¹Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l'art. 192c.</p>
---	--

astretta all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Assemblea o del Consiglio comunale.

art. 15

Ogni azienda municipale è retta da un regolamento organico adottato come alla lettera f) dell'articolo 7.

art. 16

Oltre alle norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, detto regolamento determina:

- a) il numero dei membri della Commissione amministratrice, là dove questa esiste;
- b) la pianta organica degli impiegati e degli operai compreso il Direttore, e le rispettive attribuzioni;
- c) l'epoca dell'Assemblea per il preventivo e consuntivo;
- d) le prescrizioni relative al servizio di Cassa;
- e) le norme concernenti la distribuzione degli utili;
- f) l'epoca e le norme per la nomina della Commissione di revisione;
- g) l'eventuale retribuzione da corrispondersi ai membri della Commissione amministratrice e ai revisori.

art. 17

La Municipalità adotterà inoltre gli altri regolamenti speciali richiesti dall'azienda.

art. 18

Tutti i regolamenti devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC.

art. 19

La commissione di revisione o di controllo è composta di tre membri e di due supplenti, che vengono nominati ogni anno dall'Assemblea, rispettivamente dal Consiglio comunale, col sistema del voto limitato.

1. Detta nomina avrà luogo in sede di preventivo.
2. La Municipalità, allestito il bilancio dell'azienda, lo rimetterà alla Commissione di revisione il cui rapporto dovrà essere insinuato almeno tre settimane prima della discussione del consuntivo.
3. In caso che la nomina sia fatta dal Consiglio comunale, almeno un membro e un supplente dovranno essere membri del Consiglio comunale stesso.

<p>art. 20</p> <p>Gli obblighi e attributi della Commissione di revisione sono quelli previsti dal Codice federale delle Obbligazioni, le cui disposizioni sono pure applicabili per stabilire le responsabilità dei commissari.</p> <p>art. 21</p> <p>La carica di revisore potrà essere retribuita con indennità da fissare nel regolamento organico. Alla stessa possono venire assunti i cittadini aventi i requisiti per essere municipali, salvo le incompatibilità previste dall'articolo 83 legge organica comunale.</p>	
--	--

- **Operatività Aziende**

Di rilievo:

- alla Commissione amministratrice, rispettivamente alla Direzione o ai funzionari delle Aziende sono delegabili **(come ora) competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente in base all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC. I contenuti, i limiti e le modalità di tali deleghe - che si posizionano sulla gestione corrente - vanno stabilite nel diritto comunale (Regolamento comunale e ordinanza municipale)**. La LOC non fissa vincoli in merito. Su finalità, contenuti della delega ai sensi dell'art. 9 LOC, esigenze della normativa comunale in merito si confronti il Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2017, punto 2.1.1.

Si sottolinea che la possibilità di operare attraverso un sistema di deleghe alle Direzioni è cruciale per quelle Aziende - che per scelta politica locale - agiscono in settori in aperta concorrenza sul mercato internazionale (quali i settori dell'elettricità e del gas), in cui si impongono tempi di reazione, dinamicità, regole del gioco, non necessariamente conciliabili con il ritmo ordinario e le formalità dell'attività d'Esecutivo.

Per esigenze operative, occorre essere consapevoli che il margine di delega alle Direzioni o alla Commissione amministratrice di queste Aziende potrà anche essere molto ampio. Entro i margini stabiliti dall'Esecutivo, la delega implica pure la facoltà di conclusione dei relativi contratti; è quindi incluso il potere dei servizi e delle Direzioni di rappresentare il Comune verso l'esterno, quindi di vincolarlo verso terzi.

In sostanza attraverso le esposte facoltà di delega - mediante appropriata base legale a livello di Regolamento comunale e di ordinanza municipale - un Comune può giungere ad attribuire ad una sua Azienda una gestione relativamente autonoma di un determinato settore, demandandogli rilevanti competenze decisionali, relazioni verso l'esterno, facoltà di spesa. Ciò entro i limiti del mandato ricevuto.

Per il corretto uso dello strumento della delega è d'altra parte determinante il controlling/reporting sull'esercizio della stessa, nell'ambito del controllo interno (art. 171 b LOC). Competerà in primis al Municipio imbastire un efficace sistema di controllo interno, che consenta un monitoraggio sul suo esercizio. L'Esecutivo è infatti il responsabile ultimo della corretta espletazione delle competenze delegate, attraverso controlli del collegio, dei Capidicastero, per il tramite di persone/organi designati (art. 9 cpv. 5 LOC).

Sui limiti di sistema - attuali ma anche futuri - insiti nell'opzione Azienda comunale", si vedano però anche le considerazioni a pag. 27.

n. art. 192c LOC, n. art. 192d LOC; modifica artt. 9 LOC e 110 LOC.

- **Quale novità, sollecitata in sede di consultazione, si propone una facoltà di subdelega - entro i limiti dell'art. 13 cpv. 2 LOC e dei Regolamenti comunali - di decisioni su investimenti dal Municipio ai funzionari comunali in genere (compresi quindi a quelli delle Aziende) e alla Commissione amministratrice delle Aziende.**

Più precisamente si propone di inserire all'art. 13 cpv. 2 LOC una facoltà di subdelega delle competenze previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. e, g, h e l LOC (investimenti, opere pubbliche, beni comunali e cause civili) e per le convenzioni dal Municipio ai servizi dell'amministrazione e ai loro funzionari (compresi quelli integrati nelle Aziende), inoltre pure alla Commissione delle Aziende (vedi anche considerazioni al punto seguente).

La scelta nel senso di una subdelega è ovviamente potestativa. Il Regolamento potrà inoltre stabilire vincoli da rispettare, e non solo di carattere finanziario. In ogni caso al Municipio rimane la responsabilità ultima di fronte al Legislativo dell'ossequio dei limiti delle deleghe anche nel caso di esercizio di una subdelega; esso dovrà pertanto approntare i necessari controlli. La sede di controllo da parte del Legislativo sarà in particolare quella dei conti consuntivi. Va da sé che anche nell'espletamento dell'agire in delega funzionari e Commissioni/Direzioni delle Aziende dovranno ossequiare norme e procedure di legge superiore (vedi LCPubb, Legge strade, ecc).

n. art. 192c LOC; modifica artt. 13 cpv. 2 LOC

- Si propone un adeguamento **dell'art. 164a LOC** relativo allo strumento del credito quadro. Il medesimo può – ed è effettivamente – uno strumento utilizzato in modo soddisfacente per rispondere alle esigenze d'attività delle Aziende; ciò non solo per le realizzazioni di opere, ma pure per interventi a infrastrutture/macchinari e al relativo acquisto. L'aggiornamento del disposto va proprio nel senso di un'estensione dell'applicazione del credito quadro anche a programmi di investimenti per l'acquisto di macchinari o interventi sugli stessi (cpv. 2).

Al cpv. 1, a scanso di equivoci, è esplicitato il principio per cui non è ammesso l'utilizzo del credito quadro per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile in tappe fra di loro simili per contenuti. Per le stesse occorre piuttosto procedere con risoluzioni del Legislativo sulla globalità dell'opera, supportate dalle necessarie valutazioni d'ordine finanziario e fondate su progetti e preventivi definitivi (art. 13 cpv. 1 let. g LOC).

Si ricorda che per lo stanziamento di un credito quadro è sufficiente una progettazione e un preventivo di massima (cfr. attuale cpv. 2 let. a). Tale condizione - unitamente a ulteriori contenuti minimi della risoluzione del Legislativo

di stanziamento del credito quadro - sono demandati al regolamento di applicazione (RALOC - cpv. 3).

Il controllo del Legislativo sull'utilizzo del credito quadro dovrà avvenire in sede di consuntivo sulla base della documentazione relativa al controllo dei crediti (art. 21 cpv. 2 cfr. 11 RgfC).

modifica art. 164a LOC

- Si propone pure un'aggiunta di un **cpv. 2 all'art. 157 LOC** (l'attuale cpv. 2 diventa poi cpv. 3). Per maggior chiarezza, da una parte si specifica meglio il contenuto del preventivo, indicando che esso deve contenere le previsioni di spesa derivanti da basi legali (leggi e regolamenti superiori, regolamenti comunali, convenzioni intercomunali, statuti consortili, ecc.); laddove non c'è altra base legale il preventivo stesso funge da base legale (vedi per tutte le spese "autonome" quali manutenzioni, contributi liberi, acquisti, consulenze, forniture, ecc.).

Dall'altra, sempre al cpv. 2, si indica che il preventivo deve tener conto anche di impegni che il Municipio (oppure l'amministrazione comunale in delega secondo l'art. 9 cpv. 3 e 4 LOC) ha assunto durante un anno, ma il cui effetto si estende a più gestioni, oltrepassando quindi il limite di credito iscritto in quell'anno. È il caso di contratti di fornitura o manutenzione che - per economicità o altri motivi pratici - sono conclusi (nel rispetto di altre leggi - vedi LCPubb) per un periodo di più anni.

Questa specificazione è a maggior ragione necessaria in settori quali quelle della fornitura di elettricità o gas (compresi quelli gestiti tramite Aziende comunali), inseriti in un mercato via via più liberalizzato che richiede la stipulazione di contratti di fornitura o vendita che si estendono su più anni.

modifica art. 157 LOC

Qui di seguito i nuovi disposti proposti in tema di deleghe

	Proposta nuovi articoli LOC/Modifica articoli LOC *parti nuove in grassetto
	n. art. 192c LOC Organizzazione. ⁴È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti secondo il capoverso 3.
	n. art. 192d LOC Regolamento delle aziende comunali. ¹Il regolamento delle aziende comunali deve contenere: - ... - ... - le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo 192c. - ...

Articoli correlati

n. art. 9 cpv. 4 LOC

Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione **e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di quest'ultime**, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.*

n. art. 13 cpv. 2 LOC

Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione. **Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.**

n. art. 110 LOC

¹ ... invariato ...

let. h amministra **le aziende comunali ...***

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, **h e i.***

n. art. 157 cpvv. 2 e 3 LOC

²**Esso tiene conto di spese e ricavi derivanti da leggi, regolamenti, convenzioni e ordinanze, inoltre da impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, nell'espletamento delle sue competenze esecutive; esso autorizza le spese per compiti senza base legale.**

³ (Ex cpv. 2) **Il preventivo** deve inoltre dare indicazioni sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti per opere già votate o da votare.

	<p>n. art. 164a LOC</p> <p>¹I Comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili. Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile.</p> <p>²Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.</p> <p>³Il regolamento d'applicazione definisce presupposti d'utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.</p> <p>* Disposto già presente nella LOC; lo stesso viene solo aggiornato.</p>
--	---

- **Dipendenti delle Aziende**

Di rilievo:

- al Regolamento delle Aziende sono demandate le scelte fondamentali in tema di dipendenti integrati organizzativamente nelle Aziende
- questi dipendenti sono (**come ora**) dipendenti comunali a tutti gli effetti.
n. 192 c LOC.

LMSP	Proposta nuovo articolo LOC *parti nuove in grassetto
<p>art. 22 Per ogni azienda municipale sarà dalla Municipalità nominato un Direttore. 1. È in facoltà della Municipalità di riunire sotto unica direzione più aziende municipalizzate. 2. Le attribuzioni del Direttore saranno determinate dal regolamento o dal contratto di nomina.</p> <p>art. 23 Gli impiegati delle aziende municipalizzate sono nominati dalla Municipalità, dietro concorso.</p> <p>art. 24 Il personale delle aziende municipali dovrà essere assicurato, pei casi di infortunio, in</p>	<p>n. art. 192c LOC</p> <p>Organizzazione delle aziende comunali</p> <p>³I dipendenti integrati nell'organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III Capitolo I.</p>

conformità delle leggi federali e cantonali sulla responsabilità dei padroni e capi di imprese. È in facoltà dei Comuni di provvedere all'assicurazione dei propri impiegati in caso di vecchiaia o invalidità.	
---	--

- **Gestione finanziaria**

Di rilievo:

- **come ora**, per le Aziende comunali andrà tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. Si riservano espressamente leggi speciali e direttive settoriali per settori particolari, come peraltro auspicato in sede di consultazione per settori quali ad esempio l'approvvigionamento idrico.
- Le Aziende comunali saranno finanziate dal Comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
- È codificato il principio - in linea con la giurisprudenza in materia - che per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni ne stabilisce i principi e le eccezioni; in particolare chiarirà i criteri per l'eventuale copertura dei disavanzi tramite la gestione comunale rispettivamente il riversamento dell'utile all'erario comunale.
- Alle Aziende sono applicabili l'art. 171a LOC riguardante il controllo finanziario e l'obbligo di sottoporre i conti a revisione esterna, ma anche l'art. 171c LOC, ovvero vi è la facoltà di allestire i preventivi mediante una previsione di spesa globale. In questa sede se ne amplia quindi espressamente l'applicazione alle Aziende e si fa pure riferimento alla facoltà di accompagnare la previsione di spesa globale con un mandato di prestazione "interno" utilizzabile anche per le Aziende. Si coglie infine l'occasione per una modifica redazionale, togliendo l'anacronistico richiamo al "nuovo" modello contabile ed eliminando l'obbligo di emanare Direttive dipartimentali in merito: ciò verrà effettuato se necessario.
- Sulla proposta di adeguamento dell'art. 157 LOC - vedi in precedenza pag. 20.

n. art. 192e, n. art. 192d e modifica artt. 157 e 171c LOC.

<p>LMSP</p>	<p>Proposta nuovi articoli LOC/Modifica articoli LOC *parti nuove in grassetto</p>
<p>art. 3</p> <p>¹Le aziende municipalizzate adottano il modello contabile armonizzato applicando per analogia le norme degli art. 151 e seguenti della LOC.</p> <p>²Il Dipartimento delle istituzioni tramite la Sezione degli enti locali è incaricato di procedere all'introduzione del modello contabile armonizzato per le aziende.</p> <p>art. 4</p> <p>L'utile netto è destinato in primo luogo al pagamento degli interessi del capitale d'impianto o di riscatto. Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento e di rinnovamento, e impiegato in miglioramenti del pubblico servizio, nella riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell'erario comunale, il tutto giusta le prescrizioni da stabilirsi dal regolamento speciale.</p>	<p>n. art. 192e LOC</p> <p>Gestione finanziaria e contabilità.</p> <p>¹Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 171a LOC; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.</p> <p>²Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.</p> <p>³Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.</p> <p><u>Articoli correlati</u></p> <p>n. art. 157 cpvv. 2 e 3 LOC</p> <p>²Esso tiene conto di spese e ricavi derivanti da leggi, regolamenti, convenzioni e ordinanze, inoltre da impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, nell'espletamento delle sue competenze esecutive; esso autorizza le spese per compiti senza base legale.</p> <p>^{3(ex cpv. 2)} Il preventivo deve inoltre dare indicazioni sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti per opere già votate o da votare.</p> <p>n. art. 171c</p> <p>I Comuni possono derogare dalle norme contabili degli articoli da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportata se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato. # Dipartimento emana le direttive in materia.</p>

Sintesi delle novità

Le novità della proposta possono essere sintetizzate come segue:

- è attualizzata la denominazione di questa forma organizzativa da "Azienda municipalizzata" a "Azienda comunale".
- La scelta se procedere con la costituzione di un'Azienda (o il suo mantenimento) diviene potestativa; cade quindi lo stretto vincolo dell'attuale art. 2 LMSP di gestire in modo distinto i servizi pubblici municipalizzati.
- L'organizzazione delle Aziende è maggiormente demandata al diritto comunale, e meglio al Regolamento delle Aziende, ritenute alcune norme della LOC vincolanti (vedi artt. 100, 101 e 104 LOC).
- Si prevede l'abolizione della Commissione di revisione; come già succede nella maggior parte dei Comuni che ricorrono ad Aziende, i suoi compiti relativamente ai messaggi all'indirizzo del Legislativo sono demandati alla Commissione della gestione secondo l'usuale trafila LOC.
- Si conferma in toto la facoltà di delega di gestione corrente agli organi direzionali delle Aziende.
- Si propone una facoltà di subdelega - entro i limiti dell'art. 13 cpv. 2 LOC e dei Regolamenti comunali - delle spese d'investimento dal Municipio ai funzionari comunali in genere (compresi quindi quelli delle Aziende) e alla Commissione amministratrice delle Aziende.
- Le Aziende comunali saranno finanziate dal Comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
- È codificato il principio - in linea con la giurisprudenza in materia - che per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono tutti costi tramite il prelievo di tasse causali.

Risposte alle aspettative emerse in consultazione

La proposta esposta sopra risponde in larga parte alle aspettative emerse in occasione delle consultazioni del 2014 e del 2016. E meglio:

- è risultata l'esigenza di mantenere un'organizzazione dei servizi tramite Aziende. La proposta suggerita va segnatamente in questa direzione.
- I Comuni interpellati hanno chiesto la conferma delle deleghe decisionali per la gestione corrente a Direzione/Commissioni delle Aziende. **La proposta conferma in toto queste deleghe, con la specifica nei considerandi secondo cui – soprattutto quando le Aziende sono operative sul mercato (vedi settori dell'elettricità e del gas) – i relativi margini possono anche essere molto ampi – vedi sopra pag. 19).**

Con una modifica dell'art. 157 LOC si indica poi che il preventivo deve tener conto anche di impegni che il Municipio, ma il cui effetto si estende a più gestioni, oltrepassando quindi il limite di credito iscritto in quell'anno. Questa specificazione è a maggior ragione necessaria in settori quali quelli della fornitura di elettricità o gas (compresi quelli gestiti tramite Aziende comunali), inseriti in un mercato via via più

liberalizzato che richiede la stipulazione di contratti di fornitura o vendita che si estendono su più anni.

- Quanto alla richiesta di poter disporre di una delega per le spese di investimento, alla stessa si dà riscontro con la proposta di modifica **dell'art. 13 cpv. 2 LOC nel senso di una delega di investimenti ai servizi**. Questa modifica è di carattere generale e non limitata al solo campo delle Aziende. Le esigenze operative legate agli interventi alle infrastrutture possono infatti essere presenti anche in altri settori dell'amministrazione comunale, non gestiti tramite Aziende municipalizzate. La subdelega sarà da inserire nel Regolamento comunale entro i limiti del RALOC. Si amplia infine pure il campo di applicazione del credito quadro (art. 164a LOC).
- Non si può per contro e per ovvie ragioni dar seguito a richieste di conferire personalità giuridica alle Aziende. **Ciò non è infatti giuridicamente fattibile**. Le Aziende sono organizzativamente inserite nel Comune e non possono essere considerate a tutti gli effetti soggetti giuridici a sé stanti. Qualora si volesse rendere definitivamente autonomi soggetti del genere occorre quindi inderogabilmente far capo a forme giuridiche già esistenti: vedi per le forme di diritto pubblico all'Ente di diritto comunale (art. 193 c e segg. LOC), per quelle di diritto privato alle tradizionali forme giuridiche del CCS e del CO (cfr. sopra – pag. 13-14).
- Neppure è pensabile un generico svincolo per la tenuta della contabilità delle Aziende dalle norme previste dalla LOC o dal RgfC. Nel **n. art. 192e LOC** - allo scopo di tener conto della specificità dei diversi settori - si riservano però disposti di legge speciale e di direttive settoriali.

Di rilievo infine ancora la seguente considerazione.

Con le proposte di nuove basi legali nella LOC sull'organizzazione e sul funzionamento delle Aziende, i contenuti delle norme della LMSP sono aggiornate in funzione degli attuali bisogni e pure di prassi ormai consolidate nei Comuni. Come visto ci si indirizza poi verso il conferimento, pur entro determinati limiti, di una certa maggior autonomia ai Comuni nelle scelte organizzative interne e di più ampie deleghe decisionali alle Aziende e ai loro vertici.

Questo con l'obiettivo di rispondere alla necessità di maggiore indipendenza e dinamicità operativa spesso recepita dalle Direzioni delle Aziende, confrontate con sollecitazioni anche differenti da quelle del resto dell'amministrazione comunale. Le Aziende - in particolare le più importanti - gestiscono ad esempio settori in aperta concorrenza sul mercato internazionale (vedi gas, elettricità) che imporrebbero tempi, regole del gioco e spazi di manovra propri dell'agire sul piano del diritto privato.

A tal proposito occorre però essere consapevoli "dei limiti di sistema" - attuali ma anche futuri - insiti nell'"opzione Azienda comunale". Nonostante l'evoluzione nel senso di una maggior autonomia organizzativa e decisionale alle stesse, le Aziende sono - e per loro natura non potranno che rimanere - "soggetti senza personalità giuridica parte integrante del Comune". I loro effettivi organi decisionali sono in ultima analisi il Municipio e il Legislativo comunale. Sono questi organi che rispondono della loro attività verso la cittadinanza. È quindi impensabile che le Aziende siano sottratte da una parte al loro controllo, dall'altra alle trafilie decisionali (LOC, ecc.) che caratterizzano le decisioni di detti organi per quanto ingombranti possano essere recepite.

Al pari degli altri settori dell'amministrazione, le Aziende soggiacciono in particolare alle procedure di diritto amministrativo; il personale organizzativamente in dotazione delle medesime sottostà di principio - come gli altri funzionari comunali - all'ordinamento

pubblico; la responsabilità degli investimenti importanti non può che essere del Legislativo comunale.

In sostanza, pur con gli aggiornamenti proposti, per limiti “insormontabili” legati alla sua natura, anche in futuro quella dell’Azienda non potrà essere una forma particolarmente idonea quando la gestione ottimale di un settore presuppone una vera e propria autonomia gestionale rispetto agli organi del Comune; inoltre modalità, tempi e regole decisionali non sono quelle strettamente imposte dalla LOC e dalle sue procedure e dal diritto pubblico in genere.

Se questa è l’esigenza, le valutazioni dovranno indirizzarsi su altre forme di gestione (di diritto pubblico o privato - vedi punto precedente), che conferiscono agli organi aziendali maggiori spazi di manovra autonomi rispetto al Comune.

La transizione al nuovo diritto

La transizione, in particolare i termini di adattamento delle attuali Aziende municipalizzate alla nuova normativa, sono regolati in una norma transitoria nel **TITOLO IX LOC** (vedi **n. art. 217 cpv. 1 LOC**).

Soppesati i tempi necessari per l’adattamento, in linea di massima si valuta in 2-4 anni il tempo necessario per consolidare adeguamenti della portata di quelli in discussione. Il Consiglio di Stato si orienterà in tal senso nell’attuazione del **n. art. 217 cpv. 1 LOC nel RALOC**.

	Proposta nuovo articolo LOC
	n. art. 217 LOC Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico ¹Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel Regolamento. ²

2.1.2 Concessioni di servizi pubblici

Considerazioni generali

In un **nuovo Capitolo III del Titolo VII** si propone di inserire **4 nuovi articoli (art. 193f- art. 193i LOC) sulle concessioni di servizi pubblici**.

Si tratta di articoli che regolano, in via generale e sul piano comunale, lo strumento della concessione.

È questo il mezzo giuridico mediante il quale il Comune assegna a terzi - conferendo loro una posizione giuridica con garanzie di stabilità - l’esecuzione di un compito pubblico, non intendendo eseguirlo direttamente. Tale strumento è spesso strettamente correlato alla posizione di monopolio/obbligo del Comune verso la cittadinanza sul compito; ne è esempio il settore dell’approvvigionamento idrico in base all’attuale Legge

sull'approvvigionamento idrico. Al titolare della concessione è infine conferito non solo il diritto, bensì l'obbligo di eseguire il servizio (garantendolo all'utente) alle condizioni stabilite dalla concessione.

Dai dati raccolti dalla Sezione degli Enti locali - in occasione della pre-consultazione del 2014 - risultavano le seguenti concessioni nei Comuni che hanno partecipato alla stessa:

- 11 concessioni in materia di approvvigionamento idrico⁹;
- 10 concessioni in materia di distribuzione di gas;
- 16 concessioni in materia di distribuzione di energia elettrica¹⁰
- 2 altre¹¹.

Per quanto questi dati non siano necessariamente indicativi per il numero di concessione su tutto il territorio cantonale, se ne può dedurre che i settori per i quali finora si è ricorso maggiormente alla concessioni secondo gli artt. 35 e segg. LMSP sono quelli della distribuzione di gas, dell'approvvigionamento idrico e della distribuzione di energia elettrica. Per quest'ultimo settore si rinvia però al Punto II.2.2 - pag. 37 e segg.

Occorre quindi mettere in conto che gli aggiornamenti della normativa oggetto del presente messaggio toccheranno in particolare le concessioni per la distribuzione di gas (vedi in seguito pag. 39) e le concessioni per l'approvvigionamento idrico (pag. 37 e seg.).

In linea con l'impostazione della LMSP del 1907 e date le difficoltà oggettive nel dare una definizione esaustiva di questo concetto, nei nuovi disposti non si precisa che cosa si debba intendere precisamente con il termine di "servizi/aziende di interesse pubblico", rispettivamente per quali di questi servizi è necessario operare tramite una concessione nel caso di trasferimento a terzi del compito.

È piuttosto (come ora) demandato al singolo legislativo comunale l'interpretazione puntuale di questo concetto, entro i parametri che dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato in merito, segnatamente (vedi in merito STA 3 agosto 2012 e ivi citata dottrina e giurisprudenza):

- l'esistenza di un complesso di mezzi personali e reali in grado di conferire sistematicità e continuità alle prestazioni di beni e servizi;
- la possibilità per tutti i cittadini di beneficiare, almeno potenzialmente, delle prestazioni;
- tali prestazioni devono rappresentare nell'ambito della comunità territoriale il soddisfacimento di bisogni della generalità dei cittadini oppure dei bisogni qualitativamente qualificati anche di una minoranza;
- lo scopo unico o chiaramente prevalente della prestazione offerta dal servizio pubblico deve essere esattamente quella di soddisfare tali bisogni dei cittadini: non ci deve essere un interesse secondario di natura fiscale;
- al contrario di quanto avviene per le pubbliche funzioni, l'assunzione di un pubblico servizio da parte dell'ente pubblico non costituisce una sua esclusività istituzionale, potendo di principio simili servizi essere svolti anche dai privati.

⁹ Numero nel frattempo diminuito a 5; in particolare per la Valle Morobbia le infrastrutture erano state riscattate dall'ex Comune di St. Antonio. È inoltre decaduta la concessione tra l'ex Comune di Gorduno e AMB a seguito dell'aggregazione nel nuovo Comune di Bellinzona a far tempo dall'aprile 2017.

¹⁰ Trattasi in realtà delle concessioni in base al regime legislativo precedente con concessione e riconoscimento di un'indennità di privativa. Secondo l'art. 13 LA-LAEI fra Comuni e Aziende vi saranno in futuro convenzioni per l'uso del suolo pubblico, che tuttavia dal profilo giuridico non sono concessioni ai sensi degli odierni artt. 35 e segg. LMSP – vedi Punto II. 2.2 del presente Messaggio.

¹¹ Altre concessioni: in realtà in un caso (sfruttamento acque) non si tratta di una concessione secondo la LMSP; nell'altro (illuminazione pubblica) si tratta di un mandato di prestazione secondo l'art. 193b LOC.

La proposta di revisione

L'attuale normativa è ripresa senza rilevanti stravolgimenti. Sono apportati solo puntuali correttivi e modifiche.

- **Contenuti delle concessioni di servizi pubblici**

Il Comune potrà (come ora) dare in concessione a terzi servizi di interesse comunale (vedi sopra per la definizione di servizio pubblico).

Si fissano alcuni **contenuti obbligatori** delle concessioni; ciò a tutela degli interessi del Comune, del concessionario e pure dell'utenza stessa potendo tramite concessione essere demandata a terzi la fornitura di un servizio pubblico anche primario (vedi ad esempio nell'ambito dell'approvvigionamento dell'acqua potabile).

I contenuti obbligatori rimangono sostanzialmente quelli di oggi, con qualche modifica.

Sono in particolare da prevedere nell'atto di concessione:

- la sua **durata**; la fissazione della medesima - oggi stabilita imperativamente in 20 anni - è però demandata **alla puntuale pattuizione della parti**, si privilegia quindi un discorso di autonomia comunale al riguardo;
- facoltà, condizioni, termini e preavvisi per il riscatto secondo il **n. art. 193h LOC** e per la relativa anticipata immissione in possesso degli impianti; è ripresa la soluzione attuale, demandando però alla concessione la regolamentazione dei termini temporali.

Il riscatto delle infrastrutture in caso di mancato rinnovo continua ad essere obbligatorio (n. art. 193h cpv. 1 LOC), a meno che le parti stabiliscano il contrario nella concessione; in tale ipotesi conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti nel caso di mancato rinnovo e riscatto alla scadenza sono da regolare espressamente nell'atto (vedi in seguito - pag. 33-34);

- gli obblighi relativi alla qualità del prodotto fornito (**sostanzialmente come ora**);
- il vincolo (**come oggi**) per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta una visione del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione, ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto **o di costruzione, una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza. Si conferma pertanto un nesso obbligatorio fra contabilità e tariffe. Sono riservate disposizioni settoriali anche sugli aspetti contabili, in virtù della riserva generale contenuta nel disposto;**
- i criteri fondamentali per il calcolo delle tariffe applicabili all'utenza e al Comune, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali (**come oggi**); si tratta infatti delle controprestazioni a carico dell'utenza per un servizio pubblico fornito, i cui principi fondamentali vanno stabiliti nella concessione; discorso analogo vale per eventuali tariffe speciali; la procedura di modifica delle tariffe deve poi essere regolata nell'atto (**come oggi**);
- i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti (finora da fornire automaticamente dal concessionario); copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio (**come ora**);
- le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione (**come ora**).

Si riservano però espressamente norme in leggi speciali o in direttive settoriali (vedi per il gas Direttive NEMO¹² concordate fra i partner nel settore; per il settore acqua potabile vedi leggi settoriali e Direttive SSIGA¹³).

n. art. 193f LOC

Qui di seguito la proposta di articolo sui contenuti delle concessioni.

LMSP	Proposta nuovo articolo LOC
<p>Delle concessioni del riscatto delle aziende di interesse pubblico</p> <p>art. 35</p> <p>Qualunque concessione di aziende d'interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>a) essere votata dai due terzi dell'Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.</p> <p>b) Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell'assemblea;</p> <p>c) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l'Art. 44;</p> <p>d) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l'Art. 38;</p> <p>e) stabilire l'obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico aziendale generale dell'attività svolta nell'ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo.</p> <p>f) gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell'atto di concessione;</p>	<p>e) concessioni Principio e contenuti</p> <p>art. 193f</p> <p>¹Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.</p> <p>²L'atto di concessione deve prevedere:</p> <p>a) la durata della concessione;</p> <p>b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l'art. 193h, per l'anticipata immissione in possesso degli impianti e per l'eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti, se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa;</p> <p>c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;</p> <p>d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione; - ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione; - una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza; <p>e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali;</p> <p>f) la procedura di modifica delle tariffe,</p>

¹² Nemo, Basisdokument, Branchen-Standard für die Ermittlung von Netznutzungsentgelten in lokalen Erdgasnetzen, gültig ab 1. Januar 2016: in http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Nemo_Basisdokument_2016.pdf

¹³ SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (www.ssige.ch)

<p>g) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire.</p> <p>1. Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta l'azienda.</p> <p>2. La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti.</p> <p>3. La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata;</p> <p>f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni.</p> <p>La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa. Gli atti di concessione sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Stato. La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.</p>	<p>ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti;</p> <p>g) i diritti di controllo del comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al municipio;</p> <p>h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione; le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni.</p> <p>³Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.</p>
--	---

- **Modalità di adozione e modifica della concessione**

Si riconferma che l'atto di concessione, il suo rinnovo e il suo prolungamento debbono essere approvati dal Legislativo comunale. Come oggi **la maggioranza decisionale necessaria è quella qualificata e la risoluzione del Legislativo è soggetta a referendum**. L'atto va infine sottoposto per l'approvazione, con valore costitutivo, al Consiglio di Stato.

Tramite una concessione il Comune fa in definitiva una scelta di politica comunale "fondamentale" sulle modalità di prestazione di un servizio pubblico alla cittadinanza, anche primario. Contrariamente a talune aspettative in sede di consultazione, si giustifica quindi il mantenimento di una maggioranza "forte" per poter avallare questa scelta politica, rispettivamente che la stessa possa essere se del caso messa in discussione attraverso lo strumento del referendum.

n. art. 193g LOC; modifiche artt. 13, 31, 61, 75 e 76 LOC

<p>LMSP</p>	<p>Proposta nuovi articoli LOC/Modifica articoli LOC *parti nuove in grassetto</p>
<p>Delle concessioni e del riscatto delle aziende di interesse pubblico</p> <p>art. 35</p> <p>Qualunque concessione di aziende d'interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>a) essere votata dai due terzi dell'Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.</p> <p>... omissis ...</p> <p>La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa. Gli atti di concessione sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Stato. La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.</p> <p>art. 36</p> <p>Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita.</p>	<p>Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento.</p> <p>art. 193g</p> <p>¹L'atto di concessione è adottato dall'assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell'atto.</p> <p>²L'atto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.</p> <p><u>Articoli correlati</u></p> <p>art. 13 cpv. 1 LOC</p> <p>let. m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale anche in regime di privativa;</p> <p>art. 31 LOC</p> <p>¹Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.</p> <p>art. 61 cpv. 2 LOC</p> <p>²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p> <p>art. 75 cpv. 1 LOC</p> <p>¹Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.</p>

	<p>art. 76 cpv. 1 LOC</p> <p>¹Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.</p>
--	--

- **Riscatto**

Di rilievo:

- alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il Comune dovrà assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. **Si conferma pertanto il principio dell'obbligo di riscatto.** Clausola, preavviso e condizioni per il medesimo dovranno come ora essere stabiliti nell'atto di concessione (**n. art. 193f cpv. 2 let. b LOC**).
- **Rispetto alla situazione odierna, è tuttavia aperta la facoltà di stabilire diversamente nell'atto di concessione.** Previo accordo fra le parti, potrà quindi entrare in considerazione anche l'ipotesi di abbandono da parte del Comune della garanzia di un determinato servizio all'utenza. Ciò potrà avere delle conseguenze sulle tariffe ecc., visto che il titolare della concessione deve assumersi i maggiori rischi legati all'infrastruttura. All'utenza sarà comunque chiaro sin dal principio che il Comune potrà anche non assumersi nessun onere in merito allo scadere della concessione.
Se è prevista la facoltà di non riscattare, la concessione dovrà partitamente e preventivamente regolare - a tutela della posizione del concessionario e pure dell'utente - le conseguenze qualora il Comune non dovesse procedere al riscatto delle infrastrutture alla scadenza della concessione, non più rinnovata: vale a dire **conseguenze, termini da ossequiare, diritti e gli obblighi delle parti (vedi n. art. 193f cpv. 2 let. b LOC)**.
- **L'obbligo di riscatto potrà invece essere stabilito in leggi speciali**, quando il tipo di servizio (di carattere primario) lo dovesse imporre. Ne può essere il caso per l'approvvigionamento idrico - vedi in seguito pag. 37 e seg.).
- La facoltà di anticipata immissione in possesso da parte del Comune, in caso di esercizio del riscatto, è confermata; ciò in un'ottica di stabilità e continuità del servizio. I termini temporali e le condizioni sono demandati alla pattuizione fra le parti. Cade la facoltà di legge di riscatto anticipato, che potrà però essere pattuito dalle parti nell'atto con le relative condizioni. Sono però riservate le concessioni in vigore.
- Sono confermati i criteri attuali per il calcolo del valore del riscatto, ovvero **il valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto**. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato. Il valore del riscatto dovrebbe pertanto tendere al valore residuo di bilancio. **Si riservano però espressamente disposti di legge speciale e direttive settoriali, oppure quanto di eventualmente pattuito in sede di concessione stessa** - vedi però in seguito pag. 37 e seg. per l'approvvigionamento idrico.
- Come ora, con il riscatto il Comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.
- **n. art. 193h LOC; n. art. 193f LOC**

LMSP	Proposta nuovo articolo LOC
<p>art. 38</p> <p>¹Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un'azienda consortile di cui fa parte il servizio d'interesse pubblico.</p> <p>²A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.</p> <p>³Nell'ambito dei servizi definiti dall'art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.</p> <p>⁴L'indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.</p> <p>^{4bis} Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.</p> <p>⁵Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.</p> <p>⁶...</p> <p>art. 39</p> <p>I Comuni o Consorzi che fanno luogo al riscatto si intendono sostituiti nei contratti, oneri e diritti dell'azienda riscattata, relativi all'esercizio del servizio pubblico, nonché negli obblighi verso il personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati e il personale regolarmente assunto prima della denuncia del riscatto. Degli oneri e diritti derivanti da detti contratti sarà tenuto calcolo nella determinazione dell'indennità di riscatto.</p>	<p>Riscatto</p> <p>art. 193h</p> <p>¹Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.</p> <p>²Il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato.</p> <p>³L'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.</p> <p>⁴In caso di riscatto il Comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.</p> <p>⁵Sono riservati disposti di leggi speciali o direttive settoriali.</p>

- **Contestazioni**

Si confermano sostanzialmente le vie di contestazione odierne, riservati i disposti di legge speciale:

- le contestazioni tra Comune e concessionario, inoltre quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È riservato (quale novità) l'art. 92 let. a) Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 per quanto attiene alle contestazioni di natura patrimoniale fra il titolare della concessione e il Comune. È per il resto applicabile la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
- Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971. **Se vi è accordo** - avallato dal Legislativo comunale e dal concessionario - diversamente da oggi **non sarà necessaria alcuna procedura davanti al Tribunale.**
n. art. 193i LOC

LMSP	Proposta nuovo articolo LOC
<p>art. 40 Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p> <p>art. 41 Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p> <p>art. 42 Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p> <p>art. 43 L'indennità di riscatto è stabilita, giusta le norme di cui all'art. 38 di questa legge, dal Tribunale delle espropriazioni, riservato il ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione.</p>	<p>Contestazioni art. 193i</p> <p>¹Riservate norme di leggi speciali e l'art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra Comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p> <p>²Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.</p>

La transizione al nuovo diritto

La transizione è regolata al **n. art. 217 cpv. 2 LOC**, inserito nel **TITOLO IX LOC**.

Esso tiene da una parte conto del fatto che tramite concessioni possono essere anche creati **diritti acquisiti**; secondo dottrina e giurisprudenza sono tali quei diritti che gli attori hanno stabilito nell'atto di comune accordo; di regola non sono per contro considerati diritti acquisiti i contenuti della concessione imposti dalla legge¹⁴, per le quali le parti devono in buona fede mettere in conto una possibile evoluzione del diritto.

Non essendovi d'altra parte motivi impellenti che impongono di interferire nelle concessioni in essere - liberamente concesse dai Legislativi comunali - si ritiene di prescindere dal fissare un obbligo di adeguamento di quest'ultime ai nuovi disposti sui contenuti (**n. art. 193f LOC**) e sul riscatto delle concessioni (**n. art. 193h LOC**). Rimarranno quindi transitoriamente in vigore gli articoli 35, 36 e 38 LMSP per questi aspetti.

I nuovi disposti saranno quindi applicabili alle concessioni adottate dopo la loro entrata in vigore, rispettivamente al rinnovo delle concessioni in essere alla loro scadenza.

Sono per contro immediatamente applicabili a tutte le concessioni il **n. art. 193g** sulle formalità di adozione, ecc., inoltre il **n. art. 193i LOC** sulle procedure di contestazione.

Anche nella norma transitoria si introduce infine la riserva a eventuali articoli di leggi speciali.

	Proposta nuovo articolo LOC
	n. art. 217 LOC Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizi pubblici ¹ ² Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, si applicano gli articoli 35, 36 e 38 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati disposti di legge speciale.

Il settore particolare dell'approvvigionamento idrico

Il settore in questione è regolato:

- **sul piano federale**: dalla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr); dall'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr); dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE); dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale; dall'Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE);

¹⁴ Vedi Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage 2014, N. 45 e seg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Rechtsprechung, II Band, Auflage 1986, N. 122, IV.

- **sul piano cantonale:** dalla Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl); dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria); la Legge sull'utilizzazione delle acque e dal Regolamento sull'utilizzazione delle acque;
- **Direttive settoriali:** le Direttive della Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque, SSIGA.

Secondo l'**art. 2 LApprl** i Comuni, per il loro comprensorio, assicurano un adeguato servizio di approvvigionamento d'acqua, segnatamente d'acqua potabile. Essi allestiscono un inventario degli impianti d'approvvigionamento idrico ed elaborano una relazione tecnica sullo stato e le necessità d'approvvigionamento; infine i Comuni adottano le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell'acqua.

L'obbligo dei Comuni in tal senso è pure ribadito **all'art. 3 LApprl**, giusta il quale essi possono assolvere tale compito singolarmente o in Consorzio, come pure mediante concessioni a enti pubblici o privati, in regime di privativa.

Gli attuali articoli della LMSP sulle concessioni (art. 35 e segg. LMSP) sono quindi tecnicamente applicabili nei casi in cui il Comune non garantisce direttamente l'obbligo di approvvigionamento cui è tenuto per legge (art. 2 e 4 LApprl), bensì lo esternalizza (art. 3 LApprl) a SA pubbliche, Patriziati, Cooperative, ecc. che con le infrastrutture di loro proprietà garantiscono il servizio. In questi casi il Comune assegna pertanto a terzi lo stesso mediante lo strumento della concessione di servizio pubblico.

Le regole generali dei **n. artt. 193f – 193h LOC** saranno di riferimento anche per le concessioni in materia di approvvigionamento idrico. Questi disposti riservano peraltro espressamente disposizioni di legge speciale nei settori specifici. A quest'ultimo proposito sono pertinenti le seguenti riflessioni:

- è opportuno che **il valore di riscatto degli impianti dell'approvvigionamento idrico, al momento in cui il medesimo diventa attuale, sia limitato al valore residuo a bilancio.** Ciò allo scopo di evitare rivalutazioni che porterebbero ad un doppio ammortamento a carico dell'utenza;
- richiamati gli accennati obblighi generali a carico dei Comuni, nell'ipotesi in cui il concessionario non fosse in grado di garantire il servizio in modo confacente e per risolvere situazioni di eventuale "reticenze" dei Comuni nell'assunzione, **è appropriato che la legge speciale sancisca un obbligo del Comune di assumere il servizio e di, se del caso, riscattare le infrastrutture; per i parametri di un eventuale riscatto valgono le considerazioni appena fatte.**

Coerentemente con queste riflessioni nel progetto di nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA) del Dipartimento del territorio, posto in consultazione dal 1. febbraio 2016 al 31 agosto 2016 (vedi: <http://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/temi/acqua-protezione-e-approvvigionamento/consultazione/consultazione/>) si prevede che i Comuni, riservate le competenze stabilite dalla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso nonché dalle relative norme di applicazione, disciplinano e garantiscono l'approvvigionamento idrico sul loro territorio attuando i provvedimenti necessari (vedi progetto art. 4 cpv. 1 lett. b/e LGA). Con l'accordo del Consiglio di Stato, i Comuni possono delegare i compiti unicamente ad altri enti di diritto pubblico o enti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti di diritto pubblico del Cantone (vedi progetto art. 3 cpv. 2 let. f, art. 5 cpv. 2, art. 70 cpv. 4 LGA). Secondo la proposta di progetto art. 126 LGA qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto formale di delega, il Comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall'entrata

in vigore della legge. Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il Comune è tenuto ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando, se del caso, gli impianti di proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell'impianto. In caso di mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa.

Dal canto loro, i **n. artt. 193f, 193h e 217 LOC** prevedono una riserva al diritto speciale (**vedi in seguito anche n. art. 192a LOC**).

Il progetto di LGA, terminata la consultazione, è ora al vaglio del Dipartimento del Territorio.

Sintesi delle novità

In esito, le novità della proposta possono essere sintetizzate come segue:

- i contenuti obbligatori rimangono sostanzialmente quelli di oggi, con una modifica nel senso che **durata della concessione e possibilità di riscatto anticipato non sono fissati in via obbligatoria dalla legge, ma sono piuttosto demandati ad una regolamentazione delle parti nella concessione.**
- **Rispetto alla versione posta in consultazione si conferma invece l'obbligo per i Comuni di assumere il servizio qualora non procedessero al rinnovo della concessione.** Potrà anche entrare in considerazione un'ipotesi di abbandono da parte del Comune della garanzia di un determinato servizio all'utenza; essa dovrà però essere prevista nella concessione, previo accordo fra le parti. La concessione - a tutela della posizione del concessionario e pure dell'utente - dovrà in tal caso partitamente e preventivamente regolare le conseguenze qualora il Comune non dovesse procedere al riscatto delle infrastrutture allo scadere della concessione non più rinnovata.

Risposte alle aspettative emerse in consultazione

La proposta messa in consultazione ha sollevato osservazioni soprattutto sulle modalità procedurali di adozione delle concessioni, sui valori di riscatto e sulla facoltà ma non l'obbligo di riscattare le stesse alla scadenza da parte dei Comuni.

Con la proposta del presente messaggio si è tenuto conto delle osservazioni emerse. In particolare:

- **quanto al valore del riscatto:** la proposta di **n. art. 193h LOC** va segnatamente nella direzione di calcolare il medesimo sulla base del valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto avvicinandosi in definitiva al valore residuo a bilancio; inoltre di permettere di ancorare un valore di riscatto in anticipo nella concessione stessa. Sono infine pure riservate disposizioni settoriali. Ciò era stato sollecitato in sede di consultazione.

Per le osservazioni sul valore di riscatto delle reti di distribuzione dell'energia elettrica – vedi in seguito Punto II. 2.2.

- Nonostante le osservazioni emerse in consultazione, si conferma per contro che le concessioni vanno adottate dai Legislativi comunali **a maggioranza qualificata e che le stesse sottostanno a referendum.** Come detto adottando la via della concessione il Comune fa in definitiva una scelta di politica comunale "fondamentale" sulle modalità di fornitura di un servizio pubblico alla cittadinanza, anche primario; si giustifica il mantenimento di una maggioranza "forte" per poter avallare questa scelta politica,

rispettivamente che la stessa possa essere se del caso messa in discussione attraverso lo strumento del referendum;

- In sede di consultazione e con particolare riferimento al settore del gas, da parte delle società distributrici (Metanord e AIL SA) sono stati evidenziati i rischi soprattutto di tipo economico nel caso in cui cadesse l'attuale obbligo di legge (art. 38 cpv. 1 LMSP) dei Comuni di riscattare le infrastrutture in caso di mancato rinnovo delle concessioni al momento della loro scadenza.

Le concessioni oggi in vigore - che si fondano sul presupposto che se il Comune non rinnova la concessione ha un obbligo di riscatto - non terrebbero sufficientemente conto del rischio aziendale di un'eventuale mancata assunzione da parte dei Comuni. Tali preoccupazioni possono essere condivise. **Si conferma pertanto la soluzione dell'attuale art. 38 LMSP che prevede un obbligo di riscatto dei Comuni in caso di mancato rinnovo della concessione alla sua scadenza; si lascia però aperta la strada a diversa soluzione, che dovrà però essere stabilita dalle parti di comune accordo e pure regolata partitamente nelle conseguenze;**

- la norma transitoria del **n. art. 217 cpv. 2 LOC** stabilisce infine che i nuovi disposti sui contenuti della concessione e sull'obbligo di riscatto non sono in ogni caso applicabili alle concessioni in essere, ma solo al momento del loro rinnovo alla scadenza.

2.1.3 Assunzione di servizi pubblici da parte del Comune

Considerazioni generali e proposta di revisione

L'attuale normativa viene riproposta pressoché integralmente al **n. art. 192a LOC**.

Si riconferma il principio per cui il Comune ha facoltà di assumere in proprio (anche in regime di monopolio) l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale, oggi sancita dagli artt. 1, 7 e 8 LMSP.

Si specifica espressamente che ciò deve avvenire nei limiti della Costituzione e delle leggi; di rilievo in particolare i vincoli posti dai diritti costituzionali, quali la libertà economica (art. 27 Cost. Fed.) e la garanzia della proprietà (art. 26 Cost. Fed.). Il che in sostanza significa che un Comune non può liberamente sottrarre un servizio all'economia; esso deve piuttosto rispettare precisi presupposti fissati dalla Costituzione medesima (cfr. artt. 36 e 94 Cost. Fed.). Oltre che supportate da una base legale, operazioni di questo genere devono essere sorrette da un giustificato e preminente interesse pubblico (art. 36 cpv. 2 Cost. Fed.), non devono interferire nella libera concorrenza, devono infine rispettare il principio della proporzionalità.

Il **n. art. 192a cpv. 1 LOC** riserva inoltre disposizioni di leggi speciali. A questo proposito si pensa in particolare al settore dell'approvvigionamento idrico (vedi sopra - pag. 37 e seg.). Richiamati gli accennati obblighi generali a carico del Comune - oggi in base alla LAppri in futuro in base alla possibile nuova normativa (vedi sopra) - nell'ipotesi in cui il terzo non fosse in grado di garantire il servizio in modo confacente e per risolvere situazioni di eventuali "reticenze" dei Comuni nell'assunzione, è appropriato che la legge speciale sancisca un obbligo tassativo del Comune di assumere il servizio e di, se del caso, riscattare le infrastrutture (vedi sopra - art. 126 progetto LGA).

Per gli aspetti procedurali, l'assunzione va decisa dall'Assemblea o dal Consiglio a maggioranza qualificata; sono per il resto applicabili le usuali trafale decisionali LOC. La risoluzione è referendabile; in merito vi è pure diritto di iniziativa.

n. art. 192a LOC; n. artt.13, 31, 61, 75, 76 LOC

<p>LMSP</p>	<p>Proposta nuovi articoli LOC/modifica attuali articoli LOC *parti nuove in grassetto</p>
<p>art. 1 È data facoltà ai Comuni di assumere, in base alla presente legge, l'esercizio diretto anche con diritto di privativa dei servizi di interesse pubblico.</p> <p>art. 7 L'assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale:</p> <p>a) risolve l'assunzione dei pubblici servizi e se questi devono essere amministrati dalla Municipalità o da speciale Commissione mediante organizzazione separata. Gli eventuali ricorsi sul quesito se un determinato servizio possa essere ritenuto di pubblico interesse, e quindi assunto direttamente dal Comune, saranno introdotti e giudicati a norma di legge sulla procedura per le cause amministrative. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva;</p> <p>b) adotta il preventivo per le spese d'esercizio;</p> <p>c) approva il conto consuntivo;</p> <p>d) nomina la commissione di revisione;</p> <p>e) stabilisce gli emolumenti del direttore e degli impiegati;</p> <p>f) adotta il regolamento organico dell'azienda;</p> <p>g) approva i regolamenti.</p> <p>art. 8 L'assunzione dei pubblici servizi dovrà venire essere risolta dai due terzi dell'Assemblea - rispettivamente col voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale. Detta assemblea dovrà essere convocata colle norme stabilite per le Assemblee straordinarie almeno 15 giorni prima della sua tenuta. Sarà dovere della Municipalità di far distribuire ai cittadini, almeno otto giorni prima, le sue proposte relative al servizio municipalizzato, coi dati tecnici, amministrativi e finanziari che vi hanno relazione.</p> <p>art. 37 I servizi di interesse pubblico di spettanza dell'industria privata potranno venire riscattati dai Comuni o Consorzi di Comuni. Il voto definitivo sul riscatto spetterà sempre all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'articolo 8 della presente legge e riservato il diritto di ricorso di cui all'articolo 7, lettera a).</p>	<p>n. art. 192a LOC</p> <p>a) Assunzione di servizi di interesse comunale</p> <p>¹Nei limiti della costituzione e delle leggi, il Comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.</p> <p>²L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.</p> <p><u>Articoli correlati</u></p> <p>art. 13 cpv. 1 LOC let. m decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale anche in regime di privativa;</p> <p>art. 31 LOC ¹ Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l, m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.</p> <p>art. 61 cpv. 2 LOC Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l, m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p> <p>art. 75 cpv. 1 LOC Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.</p> <p>art. 76 cpv. 1 LOC Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g), h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.</p>

2.2 Modifiche della Legge di applicazione cantonale della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico 2007 (LA-LAEI).

L'abrogazione della LMSP comporta il trasferimento delle norme relative al settore della distribuzione dell'energia elettrica nella LA-LAEI.

In sostanza, gli articoli della LMSP che sono ancora attuali vengono ripresi - senza sostanzialmente metterli in discussione - nella legge speciale; solo laddove necessario, vengono adattati.

Considerazioni generali

Fino all'emanazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI), le attività di distribuzione di energia elettrica (quindi le attività legate alla rete) erano disciplinate dalla LMSP. Questa consentiva ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire il monopolio direttamente (artt. 1 e 2 LMSP) oppure di darlo in concessione ad aziende di distribuzione dietro pagamento di un contributo convenzionale detto "privativa" (artt. 35 e 35a LMSP). Se la concessione non era rinnovata, il Comune era tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un'azienda consortile di cui faceva parte il servizio d'interesse pubblico (vedi la distribuzione - art. 38 cpv. 1 LMSP).

A far tempo dal 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), avente quale duplice scopo la garanzia dell'approvvigionamento elettrico e la creazione di un mercato dell'elettricità competitivo (art. 1 LAEI).

La realizzazione di un mercato dell'elettricità competitivo era - ed è tutt'ora - prevista in due fasi. Inizialmente solo i consumatori finali con un consumo annuo di elettricità pari o maggiore ai 100 MWh hanno potuto scegliere il proprio fornitore, accedendo quindi liberamente al mercato.

In un secondo momento avverrà la completa apertura, con libertà di accesso al mercato da parte di tutti i consumatori finali. Questa seconda fase avrebbe dovuto attuarsi a far tempo dal 1. gennaio 2014, ma è stata in seguito posticipata ed è attualmente ancora prevista al più presto a far tempo da gennaio 2018; verosimilmente slitterà però al 2019 o al 2020.

Durante la fase di apertura parziale del mercato, e quindi attualmente fino al 1. gennaio 2018, gran parte dei consumatori finali è quindi esclusa dalla libera scelta del fornitore.

L'entrata in vigore della LAEI ha avuto come conseguenza che il diritto federale disciplina il settore elettrico direttamente e in modo diverso da quello vigente nel nostro Cantone prima della sua entrata in vigore. Da allora i Cantoni non avrebbero potuto mantenere in vigore disposizioni autonome limitanti le condizioni di mercato stabilite dalla LAEI: i monopoli di approvvigionamento sanciti direttamente o indirettamente dal diritto cantonale o obblighi di acquisto, nella misura in cui riguardavano persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente alla legge federale (art. 13), sono diventati nulli con l'entrata in vigore di questa legge in virtù dell'art. 49 Cost. fed. (FF 2005 1447 pag. 1515). È per questo motivo che i monopoli di distribuzione ai clienti finali sanciti in passato dalla LMSP e dalla LAET sono stati soppressi e le regole previste dal diritto cantonale sono state automaticamente sostituite dalle nuove regole del diritto federale.

La proposta di revisione

Considerata la peculiarità del settore dell'approvvigionamento elettrico per rapporto agli altri servizi di interesse pubblico, con la proposta di questo messaggio si riprendono gli articoli ancora attuali della LMSP e li si inserisce, adattandoli, nella legislazione speciale: la Legge di applicazione cantonale della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico 2007 (LA-LAEI).

Esponiamo qui di seguito gli elementi caratterizzanti della proposta di revisione.

▪ **Le concessioni d'uso del suolo pubblico**

Negli attuali artt. 13 e segg. LA-LAEI - quale diritto speciale - viene regolata la concessione (mediante convenzione) da parte del Cantone o dei Comuni ai gestori di rete del diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica; gli odierni artt. 45 e 45a LMSP disciplinano invece gli impegni e gli obblighi dei concessionari derivanti dall'uso del suolo pubblico, ai quali l'attuale LA-LAEI rinvia.

I disposti relativi alla concessione d'uso del suolo pubblico previsti dalla LA-LAEI (artt. 13 e 14 cpv. 1 LA-LAEI) entreranno in vigore solo con la completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (vedi art. 22 cpv. 2 LA-LAEI). Fino a quel punto - per quanto attiene all'uso del suolo pubblico - rimarranno pure transitoriamente in vigore, in particolare per gli aspetti d'occupazione del suolo pubblico, i disposti delle vecchie concessioni fra i Comuni e le società che forniscono energia elettrica, fatta eccezione per gli aspetti incompatibili con il diritto federale.

La proposta di **n. art. 13a LA-LAEI** riprende semplicemente l'attuale art. 45a LMSP. Il capoverso 2 del nuovo articolo precisa come i gestori di rete devono prendere le necessarie disposizioni per liberare da ogni responsabilità derivante dal danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici, oltre il Comune, anche il Cantone.

Per quanto attiene alla proposta di **n. art. 13b LA-LAEI**, anch'esso riprende integralmente i capoversi 2 e 3 dell'art. 45 LSMP, mentre che il capoverso 1 viene tralasciato. Quest'ultimo concerne gli interventi dei concessionari di rete e il ripristino, dopo l'intervento, dello stato dei luoghi interessati dalla rete. Esso dovrà semmai essere ripreso nelle concessioni specifiche di occupazione del suolo pubblico che i Comuni ed il Cantone dovranno sottoscrivere con i gestori di rete all'entrata in vigore dei nuovi articoli 13 e segg. LA-LAEI.

n. art. 13a LA-LAEI; n. art. 13b LA-LAEI

Qui di seguito il confronto tra i vecchi articoli LMSP ed i nuovi relativi articoli che si propone di inserire nella LA-LAEI:

LMSP/LA-LAEI	Proposta nuovi articoli LA-LAEI/Modifica articoli LA-LAEI
<p>LMSP</p> <p>art. 45</p> <p>¹Gli interventi dei concessionari di rete sono eseguiti a loro spese e secondo le regole dell'arte. A lavori conclusi lo stato dei luoghi dev'essere ripristinato.</p> <p>² I Comuni consultano i gestori di rete nell'ambito della modifica o revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.</p> <p>³La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, dev'essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.</p> <p>art. 45a</p> <p>¹I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.</p> <p>²Essi adottano le necessarie disposizioni per liberare il Comune da ogni responsabilità e si assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.</p> <p>LA-LAEI</p> <p>art. 13a</p> <p>Obblighi del gestore di rete</p> <p>¹I proprietari e i gestori di rete adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.</p> <p>²Per il resto, sono applicabili le disposizioni degli art. 45 e 45a della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.</p>	<p>n. art. 13a LA-LAEI</p> <p>Cooperazione fra Comuni e gestore</p> <p>¹I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.</p> <p>²Essi adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.</p> <p>n. art. 13b LA-LAEI</p> <p>¹I Comuni consultano i gestori di rete nell'ambito della revisione della pianificazione locale e cooperano con loro nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.</p> <p>²La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, dev'essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.</p>

▪ **Il riscatto**

• **Facoltà di riscatto**

La LA-LAEI attuale non prevede espressamente la facoltà di riscatto della rete elettrica, rinviando di fatto ai disposti generali contenuti nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP). Attualmente, per quanto attiene al riscatto, vale quindi l'art. 38 LMSP.

Le nuove disposizioni della LA-LAEI proposte in questa sede riprendono al n. art. 13c e al n. art. 22 cpv. 6, adattandolo, quanto previsto dall'art. 38 LMSP.

Vengono in questi disposti fissate la facoltà e le condizioni di riscatto della rete e delle infrastrutture da parte dei Comuni, così come la modalità di esercizio del riscatto. Queste tengono conto delle due fasi di apertura del mercato dell'energia elettrica: ovverosia, quella attuale di parziale apertura (**n. art. 22 cpv. 6 LA-LAEI**) e quella futura di completa apertura (**n. art. 13c LA-LAEI**).

Come auspicato in sede di consultazione, nella futura situazione con un mercato completamente liberalizzato, **si è ritenuto di non inserire nel nuovo disposto l'obbligo di riscatto del Comune, quando il gestore di rete non vuole più chiedere il rilascio della concessione d'uso del suolo pubblico.** L'approvvigionamento dei comprensori alla rete elettrica è comunque garantito, poiché nell'art. 13c cpv. 3 LA-LAEI si stabilisce che il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire dopo esame e consenso del Consiglio di Stato. Questo per evitare comprensori sforniti. Fino a tale consenso l'art. 5 LA-LAEI prevede che "nei rispettivi comprensori, i gestori di rete devono garantire l'allacciamento alla rete elettrica di tutti i consumatori finali e di tutte le imprese generatrici di energia elettrica".

Tenendo appunto conto di alcune obiezioni sorte in consultazione, si è optato per non inserire tale obbligo anche per ovviare al rischio (non trascurabile) che un gestore di rete rinunci arbitrariamente, proprio in virtù dell'obbligo di riscatto del Comune in caso di mancato rinnovo della concessione d'uso, a gestire una rete non redditizia. Questo evidentemente non ossequierebbe il principio del servizio universale, essendone appunto il diritto all'allacciamento (eccezion fatta per le deroghe già consentite dal diritto federale ai Cantoni) una componente essenziale.

Si mantiene invece una facoltà per il Comune di riscattare la rete anche ad avvenuta completa liberalizzazione del mercato (**n art. 13c cpv. 1 LA-LAEI**).

Nel **n. art. 13c cpv. 1 LA-LAEI**, a differenza dell'art. 38 cpv. 1 LMSP, si è inoltre esplicitamente stabilito che anche più Comuni assieme possono esercitare unitamente il diritto di riscatto della rete.

Inoltre, rispetto a quanto posto in consultazione, si è introdotto nel cpv. 2 del n. art. 13c cpv. 1 LA-LAEI un termine minimo entro il quale il Comune deve chiedere l'anticipata immissione in possesso, così come già regolato dall'art. 38 cpv. 4bis LMSP. La modifica del cpv. 2 s'inserisce quindi nella logica di ripresa degli articoli della LMSP che sono ancora attuali.

Alla completa liberalizzazione del mercato entreranno in vigore le concessioni per l'uso del suolo pubblico previste dalla LA-LAEI (vedi artt. 13 e 14 LA-LAEI), che avranno inizialmente una durata generalizzata quinquennale. Questa limitazione temporale è stata voluta per permettere ai Comuni di valutare la nuova situazione e le prime esperienze derivanti dalla liberalizzazione del mercato e di decidere poi sulla base di queste prime valutazioni eventuali riscatti di rete.

Nondimeno anche ad avvenuta liberalizzazione completa del mercato, il riscatto non potrà avvenire in maniera indiscriminata. Esso dovrà offrire dal profilo del pubblico interesse una soluzione che rispetti ed adempia gli obiettivi sanciti dall'art. 1 LA-LAEI, in particolare la garanzia di un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Di conseguenza, riscatti di rete che non garantiscono un approvvigionamento sostenibile, sicuro ed affidabile o che lo pregiudicano, non saranno concepibili.

Per questo motivo, si era previsto nella LMSP che il riscatto potesse avvenire solo con il consenso preventivo del Consiglio di Stato, al quale compete anche il compito di definire i comprensori (art. 38 cpv. 5 LMSP). Ciò verrà ripreso al **n. art. 13c cpv. 3 LA-LAEI**.

- **Valore di riscatto**

La questione del valore di riscatto è già in passato stata oggetto di più valutazioni; si rammenta a tal proposito il Rapporto del Consiglio di Stato n. 5367 dell'11 marzo 2003 sull'iniziativa parlamentare 13 dicembre 2001, presentata nella forma elaborata dall'allora deputato Werner Carobbio e cofirmatari, per la modifica della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (art. 38 – Diritti di riscatto); inoltre il Rapporto n. 1679 della Commissione speciale delle forze idriche inerente al messaggio del 22 settembre 1970 concernente la modifica della legge 25 giugno 1958 istitutiva l'Azienda elettrica ticinese e della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Per quanto attiene alla determinazione dell'indennità di riscatto - quindi ai criteri per calcolarla - salvo diversa disposizione delle parti, la proposta rinvia al futuro nuovo disposto della LOC. Il **n. art. 13c cpv. 5 LA-LAEI** rimanda difatti esplicitamente alla LOC, stabilendo espressamente che per l'indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto delle concessioni previste dal **Capitolo III della Legge organica comunale**. Giusta il **n. art. 193h cpv. 3 LOC** l'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto; l'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato.

Si è quindi optato per non ancorare nella LA-LAEI un valore di riscatto. Si rileva però che l'indennità risultante dai criteri stabiliti dalla LOC potrà essere corretta in base alle risultanze contabili per disposizione delle parti. Tale facoltà permette anche di tener conto di quanto auspicato da più parti in sede di consultazione, ovvero che il valore di riscatto corrisponda al valore calcolato con i metodi di valutazione EICom.

A tal proposito si fa notare che già attualmente alcune aziende allineano il loro valore a quello della Commissione federale dell'elettricità (EICom). Le modalità di valutazione delle reti delle singole aziende sono però anche influenzate dalla politica tariffaria adottata dalle aziende e quindi dall'ammortamento delle infrastrutture.

Anche alla completa apertura del mercato dell'energia sarà in ogni caso sempre possibile il riferimento, rispettivamente un allineamento al valore EICom. Si rileva infine che anche la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di contestazioni, fa riferimento al valore EICom quale base di valutazione.

n. art. 13c LA-LAEI

LMSP	Proposta nuovi articoli LA-LAEI
<p>art. 38 LMSP</p> <p>¹Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un'azienda consortile di cui fa parte il servizio d'interesse pubblico.</p> <p>²A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.</p> <p>³Nell'ambito dei servizi definiti dall'art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.</p> <p>⁴L'indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.</p> <p>^{4bis}Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.</p> <p>⁵Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.</p>	<p>n. art. 13c LA-LAEI</p> <p>Riscatto</p> <p>¹Alla scadenza della concessione d'uso, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni, salvo diversa disposizione delle parti.</p> <p>²A tale scopo il Comune o più Comuni assieme hanno il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti almeno un anno prima della scadenza della concessione d'uso. Il riscatto può inoltre essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione con un preavviso di due anni.</p> <p>³Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.</p> <p>⁴Per l'indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto delle concessioni previste dal Capitolo III della Legge organica comunale, salvo diversa disposizione delle parti.</p> <p>⁵Le contestazioni sul riscatto, sulla relativa indennità e sull'anticipata immissione in possesso sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.</p>

▪ **Le vie di ricorso**

Le vie di ricorso sull'applicazione della LA-LAEI sono raggruppate in un solo articolo. Il tenore dell'attuale articolo 17 LA-LAEI rimane pressoché invariato, con lievi aggiustamenti. Non è più previsto il reclamo al Consiglio di Stato, ma il ricorso contro tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione della LA-LAEI. Per il resto è applicabile la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Quindi per tutte le contestazioni derivanti dalla LA-LAEI, tra le quali ad esempio quelle relative alle tasse per l'uso del suolo pubblico e altre prestazioni (vedi anche quelle contrattuali ex art. 14b LA-LAEI) e alle contestazioni tra utente (cliente fisso finale) e gestore di rete, è previsto il ricorso al Consiglio di Stato, riservate norme di diritto

federale superiore e il n. art. 13c cpv. 5 sulle contestazioni sul riscatto e sull'anticipata immissione in possesso.

Infatti, per l'accesso alla rete e per i tariffari per l'energia, è competente, come già attualmente prescrive la legislazione federale di ordine superiore (vedasi gli articoli 22 e 23 LAEL), la EICom quale prima istanza e il Tribunale cantonale amministrativo federale quale seconda istanza.

Infine, sono disciplinate dal diritto privato, eccezion fatta per i clienti fissi finali, le contestazioni relative alla fornitura di energia elettrica.

LMSP – LA-LAEI	Proposta nuovi articoli LA-LAEI
<p>art. 40</p> <p>Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p> <p>art. 41</p> <p>Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p> <p>art. 42</p> <p>Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p> <p>art. 43</p> <p>L'indennità di riscatto è stabilita, giusta le norme di cui all'art. 38 di questa legge, dal Tribunale delle espropriazioni, riservato il ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione.</p>	<p>n. art. 17</p> <p>¹Le contestazioni derivanti dall'applicazione della presente legge sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato. Sono riservati l'art. 13c cpv. 5 e le disposizioni di diritto superiore.</p> <p>²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p>

▪ **Disposizione transitoria**

Considerato come alcuni articoli entreranno in vigore solo ad avvenuta completa liberalizzazione del mercato, l'attuale art. 22 LA-LAEI - che già regola la fase transitoria tra la parziale e completa apertura del mercato - viene modificato ai capoversi 2 (con l'aggiunta anche dell'art. 13c LA-LAEI che entrerà in vigore a completa apertura del mercato) e 6. Quest'ultimo capoverso regola transitoriamente la questione del riscatto fino alla completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, rispettivamente fintanto che i Comuni non avranno proceduto con le nuove concessioni ex art. 13 LA-

LAEI. Le condizioni saranno quelle dell'art. 38 LMSP che rimarrà transitoriamente in vigore anche per questo aspetto.

LA-LAEI	Proposta modifica LA-LAEI *parti nuove in grassetto
<p>art. 22</p> <p>¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.</p> <p>²Gli articoli 13 e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.</p> <p>³Fino al 31 dicembre 2013 i Comuni, per il tramite dei gestori di rete, riscuotono un tributo sull'uso delle reti di distribuzione:</p> <p>a) a carico dei consumatori fissi finali pari a 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh;</p> <p>b) a carico dei consumatori finali pari a 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh.</p> <p>⁴Fino al 31 dicembre 2013, rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni. Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.</p> <p>⁵Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Cantone e i Comuni riscuotono, tramite decisione formale, una tassa a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali.</p>	<p>art. 22</p> <p>¹ Invariato.</p> <p>²Gli articoli 13, 13c e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Invariato.</p> <p>⁵Invariato.</p> <p>^{6 (nuovo)}Fino alla completa liberalizzazione del mercato e fintanto che i Comuni non hanno proceduto con le nuove concessioni ai sensi dell'art. 13, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete e far valere il diritto di riscatto. Si applica l'articolo 38 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.</p>

Sintesi delle novità

Come già precedentemente esplicitato, con l'abrogazione della LMSP vengono trasposte le norme relative al settore della distribuzione dell'energia elettrica, finora contenute nella LMSP, che sono ancora attuali nella LA-LAEI.

Risposte alle aspettative emerse in consultazione

Diverse osservazioni emerse in consultazione concernevano il riscatto reti e il relativo valore.

Da più parti non si condivideva la fissazione nella LA-LAEI dell'obbligo di riscatto per il Comune nel caso in cui il gestore di rete non volesse più garantire il servizio. **L'obiezione è stata recepita.** Si abbandona pertanto in questa sede (vedi art. 13c cpv. LA-LAEI) l'obbligo per il Comune di riscattare la rete, quando il gestore di rete non vuole più chiedere il rilascio di una nuova concessione d'uso. Ciò per ovviare al rischio (non trascurabile) che un gestore di rete possa rinunciare arbitrariamente, in seguito all'obbligo di riscatto del Comune, a gestire una rete non redditizia. Questa problematica era stata pure sollevata da alcune parti consultate.

Per quanto attiene al valore di riscatto, come precedentemente esplicitato, si è optato per non ancorarlo espressamente nella legge. L'art. 13c cpv. 3 LA-LAEI rinvia al relativo capitolo della LOC per il calcolo dell'indennità di riscatto; si riserva però diversa pattuizione delle parti. Si ritiene che con il rimando la questione sia sufficientemente regolamentata; questo non impedisce ciononostante alle parti coinvolte di applicare comunque il cosiddetto "valore EICom". Per il resto si rinvia a tal proposito al commento nel relativo capitolo.

In sede di consultazione si auspicava infine che il Governo, nel caso di progetto di aggregazione comunale, richieda l'inclusione nel progetto della risistemazione dei compensori di rete se i Comuni che si aggregano sono gestiti da Aziende diverse.

Si può dire che già oggi nell'ambito dei progetti aggregativi questo tema viene affrontato dagli attori locali, laddove si presenta; viene in sostanza individuata una soluzione, immediata o a termine. Ad esempio procedendo al riscatto delle reti (Faido) o al riordino dei compensori di distribuzione (Gambarogno/Bellinzona). Si ritiene che la soluzione deve piuttosto essere trovata dalle parti, secondo una tempistica ritenuta adeguata, evitando interventi d'imperio, anche per non andare ad intaccare l'autonomia comunale.

III. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il tema del presente messaggio non è di rilevanza particolare in relazione alle Linee direttive e al Piano finanziario.

IV. CONSEGUENZE PER I COMUNI

Le modifiche proposte con il presente messaggio avranno invece conseguenze dirette su taluni meccanismi di funzionamento del Comune e richiederanno da parte loro i relativi adeguamenti di sistema: legislativi e quindi organizzativi. Si pensi soprattutto al settore

delle Aziende comunali e al loro scadere alle concessioni di servizio pubblico. Non sono però previsti oneri finanziari immediati a carico dei Comuni, conseguenti al messaggio in questione; semmai oneri amministrativi indiretti derivanti dai passi procedurali necessari per l'adeguamento di cui sopra.

V. CONCLUSIONI

In esito alle considerazioni che precedono, v'invitiamo a volere accettare le modifiche proposte con il presente messaggio governativo, e meglio come al Decreto legislativo annesso e al relativo allegato, che vi riassumiamo:

- **inserimento** degli articoli della LMSP ancora attuali e con i dovuti adeguamenti nelle leggi rispettive leggi speciali, e meglio:
 - **nella Legge organica comunale (LOC)**
 - **nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)**
- **abrogazione dell'attuale Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP);**
- conseguente **adeguamento** delle leggi cantonali.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica

LEGGE

sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907; abrogazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 settembre 2017 n. 7433 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOC

Art. 9 cpv. 4

⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.

Art. 13 cpv. 1 lett. c) e m) (nuova), cpv. 2

- c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore
- m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;

²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.

Art. 16 cpv. 2

²La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende comunali.

Art. 31 cpv. 1

¹Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 61 cpv. 2

²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

Art. 75 cpv. 1

¹Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

Art. 76 cpv. 1

¹Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

Art. 91 cpv. 1

¹Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l'articolo 192c.

Art. 110 cpv. 1 lett. h) e ultima frase del cpv. 1

h) amministra le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi.

(...)

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, h e i.

Art. 136

Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.

Art. 152 cpv. 1

¹Il municipio presenta ogni anno all'assemblea o al consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del comune e delle aziende comunali.

Art. 157 cpv. 2 e cpv. 3 (nuovo)

²Esso tiene conto di spese e ricavi derivanti da leggi, regolamenti, convenzioni e ordinanze, inoltre da impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, nell'espletamento delle sue competenze esecutive; esso autorizza le spese per compiti senza base legale.

³*Ex cpv. 2*

Art. 164a

¹I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili. Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile.

²Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.

³Il regolamento d'applicazione definisce presupposti d'utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

Art. 171c

I comuni possono derogare dalle norme contabili degli articoli da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale e supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

TITOLO VII

Capitolo I - Regolamenti, ordinanze (nuovo prima dell'articolo 186)

Capitolo II - Assunzione di servizi di interesse comunale; aziende comunali (nuovo prima dell'articolo 192a)

Art. 192a (nuovo)

a) Assunzione di servizi di interesse comunale

¹Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.

²L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.

Art. 192b (nuovo)

b) Aziende comunali Principio

¹Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

²Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.

Art. 192c (nuovo)

Organizzazione

¹Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.

²Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104.

³I dipendenti integrati nell'organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III Capitolo I.

⁴È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3.

Art. 192d (nuovo)

Regolamento delle aziende

¹Il regolamento delle aziende comunali deve contenere:

- la denominazione e il settore di attività dell'azienda
- la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della commissione amministratrice
- le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo 192c.
- le tariffe e le tasse applicate all'utenza per i servizi prestati.

²Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.

Art. 192e (nuovo)

Gestione finanziaria e contabilità

¹Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 171a; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.

²Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.

³Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.

Capitolo III - Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune (nuovo prima dell'articolo 193)

Art. 193f (nuovo)

e) Concessioni Principio e contenuti

¹Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.

²L'atto di concessione deve prevedere:

- a) la durata della concessione;
- b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l'art. 193h, per l'anticipata immissione in possesso degli impianti e per l'eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa.
- c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;
- d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:
 - una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione
 - ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione
 - una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza;
- e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali;
- f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti;
- g) i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio;
- h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni.

³Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.

Art. 193g (nuovo)

Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento

¹L'atto di concessione è adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell'atto.

²L'atto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.

Art. 193h (nuovo)

Riscatto

¹Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.

²Il comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato.

³L'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.

⁴In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.

⁵Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali.

Art. 193i (nuovo)

Contestazioni

¹Riservate norme di leggi speciali e l'art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

Art. 217 (nuovo)

Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico

¹Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento.

²Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati disposti di legge speciale.

II.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI) è così modificata:

Art. 13a

Cooperazione fra Comuni e gestori

¹I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.

²Essi adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

Art. 13b (nuovo)

¹I Comuni consultano i gestori di rete in sede di revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.

²La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, deve essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

Riscatto

Art. 13c (nuovo)

¹Alla scadenza della concessione d'uso, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni, salvo diversa disposizione delle parti.

²A tale scopo il Comune o più Comuni assieme hanno il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti almeno un anno prima della scadenza della concessione d'uso. Il riscatto può inoltre essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione con un preavviso di due anni.

³Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.

⁴Per l'indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto delle concessioni previste dal Capitolo III della Legge organica comunale, salvo diversa disposizione delle parti.

⁵Le contestazioni sul riscatto, sulla relativa indennità e sull'anticipata immissione in possesso sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

Art. 17

¹Le contestazioni derivanti dall'applicazione della presente legge sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato. Sono riservati l'art. 13 c cpv. 5 e le disposizioni di diritto superiore.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

Art. 22 cpv. 2 e 6 (nuovo)

²Gli articoli 13, 13c e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.

⁶Fino alla completa liberalizzazione del mercato e fintanto che i Comuni non hanno proceduto con le nuove concessioni ai sensi dell'art. 13 LA-LAEI, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete e far valere il diritto di riscatto. Si applica l'articolo 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

III.

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è abrogata.

IV.

Nelle seguenti disposizioni, l'espressione *Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907* è sostituita con l'espressione *Legge organica comunale del 10 marzo 1987*, l'espressione *Azienda/e municipalizzata/e* con l'espressione *Azienda/e comunale/i*:

- articolo 21 cpv. 2 della legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978
- articolo 284 della legge tributaria del 21 giugno 1994
- titolo, articoli 1 e 15 della legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.